



# COMUNE DI AGROPOLI

## Provincia di Salerno

Piazza della Repubblica, 3

84043 - AGROPOLI (SA)

Codice fiscale / P. IVA:00252900659

AREA 6: UFFICIO PORTO E DEMANIO

protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it

demanio@pec.comune.agropoli.sa.it

# PAD

## PIANO ATTUATIVO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

SINDACO: Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

ASSESSORE AL DEMANIO MARITTIMO: Dott. Giuseppe Di Filippo

RUP: Arch. Gaetano Cerminara

PROGETTISTA: Arch. Fabio Grenga

OGGETTO ELABORATO STATO DI PROGETTO:

QUADRO PROGRAMMATICO

REGOLAMENTO DI GESTIONE  
DEMANIO MARITTIMO

CODICE ELABORATO:

# 20



# **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEMANIO MARITTIMO**

*Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

Il Responsabile Area VI  
Arch. Gaetano Cerminara



<b>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	4
art. 1. Definizione di PAD	4
art. 2. Contenuti del Pad	4
art. 3. Funzioni e competenze del Comune	5
art. 4. Attribuzioni dell'area funzionale	6
art. 5. Concessione Demaniale Marittima	7
art. 6. Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione	8
art. 7. Canone	8
art. 8. Classificazione delle opere	9
art. 9. Attività turistico-ricreativa e servizi per la fruizione balneare	9
art.10. Soggetti destinatari	10
<b>SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</b>	11
<b>CAPO 1 – RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</b>	11
art. 11. Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per finalità turistico – ricreative	11
art. 12. Dimostrazione delle caratteristiche soggettive minime del richiedente	12
art. 13. Criteri generali di valutazione delle istanze e punteggi	13
art. 14. Iter amministrativo per il rilascio della Concessione Demaniale Marittima	14
art. 15. Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per l'installazione di singoli gavitelli	18
art. 16. Durata delle Concessioni Demaniali	21
art. 17. Scadenza delle Concessioni Demaniali	21
art. 18. Durata di esercizio delle Concessioni Demaniali	21
art. 19. Autorizzazione per occupazioni temporanee	22
<b>CAPO 2 – VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME</b>	23
art. 20. Variazioni delle concessioni	23
art. 21. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della Concessione	23
art. 22. Subingresso nella concessione	24
<b>CAPO 3 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALI MARITTIME</b>	27
art. 23. Cessazione della Concessione	27
art. 24. Rinuncia alla Concessione	27
art. 25. Revoca del titolo concessorio	27
art. 26. Decadenza del titolo concessorio	28
art. 27. Demolizione delle opere	29
<b>CAPO 4 – DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI DELLA CAUZIONE</b>	30
art. 28. Canone demaniale e Tributo Regionale	30
art. 29. Cauzione	31
<b>SEZIONE III - DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI</b>	32
art. 30. Definizioni e tipologie.	32
art. 31. Gestione	32
art. 32. Classificazione degli stabilimenti	32
art. 33. Qualità architettonica e sostenibilità delle strutture balneari	33
art. 34. Montaggio e smontaggio delle strutture	33
art. 35. Disciplina dei prezzi	34
art. 36. Pubblicità dei prezzi e delle ordinanze demaniali marittime	34
<b>SEZIONE IV - ATTIVITA' DI VIGILANZA</b>	35
art. 37. Vigilanza e sanzioni	35
art. 38. Ingiunzioni di sgombero	36
art. 39. Indennizzi Risarcitori	36
art. 40. Tutela penale ed amministrativa del demanio marittimo	37



art. 41. Violazioni amministrative – Procedimento	37
art. 42. Norme di Polizia demaniale	38
art. 43. Rinvii	39
art. 44. Destagionalizzazione	39
art. 45. Uso delle spiagge	39
art. 46 Norme finali	40
Allegato A	41
Allegato B1	45
Allegato B2	47
Allegato B3	48
Allegato B4	50
Allegato B5	51
Allegato C	52



## SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### art. 1. Definizione di PAD

Ai fini della presente disciplina, si definisce:

- a. Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (di seguito PAD), l'atto con cui ogni Comune costiero, nel rispetto della normativa regionale e statale e dei piani vigenti ed in conformità alle disposizioni contenute nel presente PUAD, individua ambiti omogenei di intervento e stabilisce per ciascuno di essi le tipologie di insediamento nonché il relativo standard di servizi con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, alle spiagge libere e alle spiagge libere attrezzate, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari.
- b. Ambito omogeneo di intervento, la porzione di fascia costiera per la quale vanno definite specifiche tipologie di interventi e modalità di utilizzazione.
- c. PAD Intercomunale, il PAD redatto congiuntamente da Comuni costieri confinanti, che presentino particolari peculiarità territoriali e turistiche, nonché situazioni di compresenza di fattori territoriali e normativi.

### art. 2. Contenuti del PAD

1. Il PAD indica l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni di arenile, soggiorno all'ombra, servizi di spiaggia, stabilimenti balneari e loro classificazione, spiagge libere e spiagge libere attrezzate.
2. I confini del pubblico demanio marittimo che individuano l'ambito del PAD sono desunti dal Portale Integrato per la Pianificazione del Demanio e dello spazio marittimo (S.I.D.) del Ministero delle Infrastrutture con individuazione grafica delle singole aree demaniali date in concessione.
3. Il PAD indica su cartografia in scala adeguata (1:2.000, 1:1.000, 1:500):
  - a) le aree a pericolosità/rischio idrogeologico, di tutela paesaggistica e ambientale, naturali protette, di protezione speciale, nonché aree di servitù militari o altre con obblighi derivanti dagli strumenti di pianificazione comunale o di area vasta, vigenti e/o adottati;
  - b) le diverse infrastrutture a rete, esistenti e previste dagli strumenti urbanistici generali e settoriali, distinte per tipologie d'uso:
    - viabilità di penetrazione;
    - parcheggi;
    - accessi al mare;
    - accessi per persone a ridotta capacità motoria;
    - percorsi pedonali e ciclabili;
    - sentieristica naturalistica;
    - reti tecnologiche;
    - porti turistici, approdi e punti di ormeggio di cui al D.P.R. n. 509/1997 non aventi rilevanza regionale;
  - c) lo stato delle concessioni in essere, le aree concedibili ai fini turistico-ricreativi, la consistenza e la posizione delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate presenti sul litorale comunale, nonché i percorsi e i varchi per il libero accesso al mare.
4. Nel rispetto del limite fissato dal comma 1 dell'art. 3, il PUAD regola la quantità, la localizzazione e le modalità di gestione delle spiagge libere attrezzate, definendone i servizi e le attrezzature e assicurando la trasparenza e la pubblicità nel relativo affidamento dei servizi, la professionalità dei soggetti prescelti e determinando il canone in modo da garantirne l'uso sociale.



5. Il PAD per le spiagge libere attrezzate disciplina, altresì, le modalità, affinché le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento siano chiaramente indicati e ben visibili all'ingresso delle aree interessate dall'affidamento.

### art. 3. Funzioni e competenze del Comune

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune di Agropoli in materia di gestione dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo, conferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del D.Lgs. n. 112/98, come modificato dall'art. 9 della legge 9 marzo 2001 n. 88, e sub-delegato ai Comuni campani dall'art. 19 L.R. Campania 29 maggio 1980, n. 54 «*le funzioni amministrative delegate alla Regione per l'utilizzazione turistica e ricreativa delle aree del litorale marittimo e delle aree del demanio marittimo immediatamente prospicienti il mare nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio*».
2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi, alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali e all'ottimizzazione delle ricadute economiche ed occupazionali per la comunità, il tutto nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dei relativi strumenti attuativi, in particolare del Piano Attuativo di Utilizzazione, nel quale è ricompreso il presente Regolamento.
3. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune provvede principalmente a:

- al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale;
- alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta ed alla gestione dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi, restando altresì inteso che la raccolta e gestione dei rifiuti ricadenti nell'area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante, se esistente;
- a esercitare le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico-ricreativo, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Cod. della Nav. e dal relativo Regolamento di esecuzione del Cod. Nav.

Più nel dettaglio è riservato al Comune ed indipendentemente dalla tipologia delle opere che s'intende realizzare:

- a. il rilascio delle concessioni;
- b. i provvedimenti di decadenza o di revoca dai titoli concessori;
- c. i provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Cod. Nav. (variazioni al contenuto della concessione);
- d. l'autorizzazione di cui all'art. 46 del Cod. Nav. (subingresso nelle concessioni);
- e. l'autorizzazione di cui all'art. 45 bis del Cod. Nav. (affidamento ad altri soggetti della gestione di attività secondarie e specialistiche nell'ambito della concessione);
- f. l'autorizzazione al posizionamento nelle aree demaniali concesse di attrezzature ludiche non fisse quali quelle destinate a beach volley, beach soccer e similari, ad accezione di quanto previsto dall'art. 44 del presente Regolamento;
- g. adempimenti relativi alla determinazione:
  - dei canoni con la richiesta del relativo pagamento;
  - degli indennizzi per abusiva occupazione;
- h. il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative;
- i. il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- j. l'autorizzazione ad effettuare il ripascimento degli arenili con apporto di materiale



- a seguito di fenomeni erosivi; al fine di regolamentare le attività di approvvigionamento dei materiali idonei al ripristino del profilo costiero o all'ampliamento dell'arenile, il Comune stipula appositi accordi con operatori privati o pubblici;
- k. la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Cod. Nav. e dal relativo Regolamento di esecuzione del Cod. Nav. e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;
  - l. l'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio di cui all'art. 54 del Cod. Nav.;
  - m. il rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;
  - n. la comunicazione all'Autorità Marittima della cessazione (scadenza o decadenza o rinuncia o revoca totale o parziale) degli effetti di un determinato titolo concessorio demaniale marittimo ai fini del successivo avvio delle procedure di incameramento delle opere erette sul suolo demaniale;
  - o. il controllo sulle attività di livellamento degli arenili in concessione, ammesso nel caso in cui non vi sia apporto di altri materiali;
  - p. l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali, indispensabili alla tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
  - q. la predisposizione dell'Ordinanza di Balneazione in coordinamento con l'Autorità Marittima.

#### **art. 4. Attribuzioni dell'area funzionale**

1. Le funzioni di cui all'art. 3 co. 3 vengono esercitate dal Servizio Demanio Marittimo.
2. Le funzioni di vigilanza vengono esercitate dal Servizio Demanio Marittimo congiuntamente al Servizio Vigilanza Edilizia ed alla Polizia Municipale, fermo restando le competenze dell'Amministrazione Marittima in materia di controllo e polizia marittima disciplinati dalle vigenti norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché da altre leggi speciali in materia.
3. Il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo in particolare svolge le funzioni del responsabile dei procedimenti amministrativi connessi e propone i provvedimenti amministrativi per l'approvazione. Cura inoltre gli adempimenti relativi alla determinazione, alla richiesta di pagamento ed alla riscossione dei canoni demaniali e delle addizionali regionali ed alla determinazione degli indennizzi per abusive occupazioni nonché quelli relativi agli oneri di istruttoria e registrazione;
4. Il Responsabile del Settore, cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo, autorizza il rilascio delle concessioni demaniali marittime, delle licenze di affidamento, emette i provvedimenti di revoca, di decadenza, di rinuncia, di estinzione delle Concessioni Demaniali Marittime, le autorizzazioni per occupazioni temporanee, le ingiunzioni di sgombero e le ordinanze.
5. Il Servizio Demanio Marittimo, nell'espletamento delle proprie funzioni, provvede all'istituzione ed alla tenuta dei seguenti registri:
  - a) *Registro delle pratiche istruttorie.*  
In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità del richiedente; l'oggetto della richiesta; l'esistenza di eventuali domande concorrenti; numero di protocollo generale del Comune e data di acquisizione della richiesta.
  - b) *Registro generale delle concessioni, licenze suppletive, autorizzazioni.*



In tale registro vanno fatte le annotazioni.

**c) Registro generale delle autorizzazioni temporanee.**

In tale registro vanno annotate tutte le autorizzazioni d.m. rilasciate, quali ad esempio autorizzazioni temporanee, autorizzazioni pulizia arenili, ripascimenti stagionali degli arenili, etc.

**d) Registro delle ingiunzioni di sgombero.**

In tale registro vanno annotate, in ordine progressivo annuale: le ingiunzioni di sgombero emesse con indicazione delle generalità del soggetto destinatario dell'atto; l'ubicazione delle aree demaniali marittime interessate, data di emissione; data di notifica al destinatario; data di accertamento di avvenuto/mancato sgombero; data di avvio del procedimento di sgombero d'ufficio; note relative ad eventuali atti interruttivi (ad esempio: in presenza di sospensiva concessa dal TAR, etc.).

**e) Il Servizio Demanio Marittimo si avvale, nella gestione del demanio marittimo, del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), di cui all'art. 104, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 112/1998, modificato dall'articolo 11, d.lgs. n. 443/1999, recepito nella Convenzione datata 06.06.2001, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lett.e) della Legge. Per le informazioni inerenti i dati catastali, ambientali ed urbanistici si avvale inoltre del Sistema Informativo Territoriale Comunale.**

## **art. 5. Concessione Demaniale Marittima**

1. La Concessione Demaniale Marittima (di seguito indicata CDM) costituisce il provvedimento amministrativo che, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, legittima occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, per attività turistico-ricreative o per altri usi. Essa costituisce lo strumento basilare di regolamentazione e sviluppo turistico ed economico ed è rilasciata in conformità al PAD.
2. Le procedure per l'affidamento e la durata delle concessioni sono fissate sulla base della norma nazionale di comparto, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità.
3. Negli avvisi pubblici si terrà in particolare riguardo la qualificazione dell'offerta turistica, lo sviluppo dell'occupazione, l'applicazione della normativa in materia di accessibilità.
4. Le domande di nuova concessione contengono le generalità complete del richiedente, la sede legale e la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA.
5. Il Comune verifica la coerenza delle domande per il rilascio di nuove CDM con il PAD, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Verifica, altresì, che la CDM possieda i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A – "Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari", Delibera di Consiglio Regione Campania del 23/04/2024 di approvazione della Delibera di Giunta regionale N.712 del 20/12/2022, avente ad oggetto: "Adozione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo – PUAD con finalità turistico-ricreative".
6. La Regione Campania, Direzione Regionale competente in materia di Turismo, allo scopo di promuovere le imprese balneari ed i servizi offerti all'utenza, pubblica annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco aggiornato delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo vigenti.
7. I Comuni pubblicano sul loro sito istituzionale tutti i dati e i documenti aggiornati relativi alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo vigenti.
8. La CDM è rilasciata mediante provvedimento dirigenziale sottoscritto per accettazione dal concessionario redatto in tre originali: uno per la Pubblica Amministrazione, uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio del registro. Nel caso in cui si emettono provvedimenti non soggetti a registrazione il provvedimento viene redatto in due originali.
9. La CDM è rilasciata in forma di licenza per impianti e opere di facile rimozione di durata non



superiore ad anni 6 per le attività turistico-ricreative ai sensi della L.R. 17/2005 e non superiore ad anni 4 per altri usi, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

- 10.** La CDM è rilasciata in forma di atto formale (atto-contratto redatto secondo tutte le formalità degli atti pubblici) da stipularsi davanti ad ufficiale rogante nel rispetto della normativa prevista in materia di imposta di bollo e di registro, con spese a carico del richiedente, per impianti e opere di difficile rimozione o per opere anche di facile rimozione di durata superiore ad anni 6 per le attività turistico-ricreative ai sensi della L.R. 17/2005 e di durata superiore ad anni 4 per altri usi, ai sensi dell'art.9 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.
- 11.** La concessione ottenuta con richiesta a nome di un concessionario non è vendibile o cedibile in alcun modo. Tale obbligo di non cedibilità ha efficacia tra persone, parenti, società ecc., fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione e 12 del presente Regolamento.
- 12.** L'atto è iscritto nel Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni con numero progressivo anno per anno, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente a cura del Comune ed a spese a carico del concessionario.
- 13.** La concessione demaniale, i provvedimenti di variazione sostanziale ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del C.N. e quelli di sub ingresso art. 46 del C.N., sono altresì iscritti al Repertorio ex art. 67 D.P.R. n.131/86.
- 14.** Nell'atto di concessione devono essere indicati:
  - a.** l'ubicazione e l'estensione del bene oggetto della concessione;
  - b.** lo scopo e la durata della concessione;
  - c.** la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
  - d.** i termini di inizio della gestione nonché le modalità di esercizio della concessione;
  - e.** l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
  - f.** divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
  - g.** il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
  - h.** la cauzione (solo negli atti contratto);
  - i.** le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
  - j.** le generalità e il domicilio del concessionario;
  - k.** le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.

All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.
- 15.** Per la sottoscrizione della Concessione demaniale marittima in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale concedente interviene il Dirigente del Settore cui fa capo il Servizio Demanio Marittimo. Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.

#### **art. 6. Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione**

- 1.** La CDM può essere rilasciata per le tipologie riportate in attuazione del PAD approvato.
- 2.** La consistenza delle aree coperte realizzabili è specificata nello stesso PAD.
- 3.** Per l'espletamento delle attività occorre aver acquisito preventivamente i richiamati pareri, autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento autorizzatorio di Enti pubblici competenti in materia.

#### **art. 7 – Canone**

- 1.** Il canone è il corrispettivo della concessione.
- 2.** Al fine di assicurare la massima trasparenza il calcolo del canone demaniale eseguito



dall'Ufficio competente sarà comunicato al concessionario e allegato alla concessione.

3. In caso di aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT l'Ente provvederà all'invio di una comunicazione al concessionario.

#### art. 8 - Classificazione delle opere

1. Per quel che concerne la classificazione delle opere occorre riferirsi alla circolare dell'Agenzia del Demanio del 21/02/2007 così come da consolidata giurisprudenza in materia.
2. Alla luce della richiamata circolare si intendono quindi opere amovibili o di facile rimozione quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:
  - *strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile (incernierato) o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;*
  - *strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate;*
  - *opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di strutture;*
  - *opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.*
3. Per essere qualificate amovibili, le fondazioni, qualora non superino il piano di campagna, e comunque l'intera struttura deve essere recuperabile e riproponibile altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto. In buona sostanza sono amovibili quelle strutture che, a fine stagione o alla scadenza della concessione, possono essere facilmente smontate e rimosse.
4. Si intendono **opere inamovibili o di difficile rimozione:** impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:
  - *costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;*
  - *costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;*
  - *opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.*
5. Si intendono **aree scoperte:** in primo luogo, gli arenili in quanto tali, e comunque delle superfici libere da qualsiasi edificazione, ovvero delle aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile. Ovviamente, le piattaforme o i piazzali sono considerati aree scoperte solo se suscettibili di autonomo e separato utilizzo; laddove, invece, gli stessi siano contigui o asserviti ad opere amovibili o inamovibili oggetto di specifico utilizzo, non sono considerati aree scoperte.
6. La presenza di malta e intonaco di rivestimento, strati di pittura, pavimenti, impianti di acqua e luce, etc. su opere di facile rimozione non sono suscettibili di mutarne la valutazione in difficile rimozione.

#### art. 9. Attività turistico – ricreative e servizi per la fruizione balneare

1. La Concessione dei beni Demaniali Marittimi, ai sensi del Decreto Legge n. 400/1993, art.1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 342/1998 può essere rilasciata, in conformità al Piano Attuativo di Utilizzazione, oltre che per servizi di interesse pubblico e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività turistico- ricreative:



- stabilimenti balneari e servizi complementari di supporto;
  - esercizi di ristorazione e somministrazione di cibi, bevande e generi di monopolio;
  - noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
  - campeggi, strutture ricreative, sportive e culturali;
  - esercizi commerciali complementari alle attività nautiche, turistiche e ricreative;
  - attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
  - ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
  - servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;
2. Nel Piano Attuativo di Utilizzazione tali attività sono svolte nelle aree a ciò destinate e sono articolate dalle relative Norme Tecniche di Attuazione.

#### **art. 10. Soggetti destinatari**

1. Le Concessioni di aree ricadenti nel Demanio Marittimo da utilizzare a fini turistico – ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune di Agropoli secondo le modalità previste dal seguente Regolamento.
2. I titolari di CDM che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico - ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto "imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo" considerandosi tale anche l'uso per attività di turismo per fasce deboli e svantaggiate.



## SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

### CAPO 1 – RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

#### art. 11. Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per finalità turistico – ricreative

1. Il procedimento per rilascio di una CDM è avviato d'ufficio. Le aree e le pertinenze demaniali marittime, destinate ad attività turistico- ricreative, libere o che si dovessero rendere tali, per le quali il PAD preveda la concessione demaniale a soggetti privati, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica a garanzia della massima par condicio, trasparenza, libera concorrenza e libertà di stabilimento.
2. Non sono ammessi procedimenti ad istanza di parte.
3. A tal proposito il Servizio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione di apposito bando pubblico, che dovrà essere pubblicato sul BURC, sull'Albo pretorio del Comune di Agropoli, sul sito internet del Comune, e sul sito internet della Regione Campania, nelle sezioni relative " *bandi ed avvisi di gara*" ed all'albo degli Uffici Circondariali Marittimi per almeno 30 (trenta) giorni.
4. In relazione all'importanza economica ed alla durata della concessione oggetto di affidamento, potranno prevedersi ulteriori forme di pubblicità del bando pubblico;
5. Il bando deve tener conto delle previsioni del PAD, se adottato, e dal presente regolamento nonché delle peculiarità della concessione che si intende porre a bando.
6. Il bando dovrà definire:
  - a. Le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;
  - b. I soggetti destinatari ed i requisiti di partecipazione;
  - c. le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
  - d. il termine entro il quale devono essere presentate le domande, non inferiore a giorni venti né superiore a giorni novanta dalla pubblicazione;
  - e. i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario.
7. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.
8. Le domande presentate vengono esaminate da apposito organo collegiale i cui membri verranno individuati e nominati dal soggetto competente in base all'assetto organizzativo del comune. La commissione è composta da almeno 3 (tre) componenti e presieduta dal Responsabile dell'Area Demanio Marittimo. Alla commissione prende obbligatoriamente parte un dipendente dell'Ufficio Tecnico.
9. Nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento e dal regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Commissione, redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento dirigenziale, dandone comunicazione con pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale comunale.
10. La graduatoria dura 5 (cinque) anni.
11. Il soggetto che risulterà vincitore viene ammesso alla successiva fase istruttoria. I soggetti esclusi vengono prontamente notiziati.
12. L'indisponibilità per qualunque motivo del soggetto risultato vincitore impone al Comune lo scorrimento della graduatoria.
13. Parimenti, in caso di decadenza della concessione avvenuta nel quinquennio di validità della graduatoria, il Comune è tenuto ad attingere dalla graduatoria esistente.
14. L'affidamento diretto della concessione è ammesso esclusivamente a favore di organismi di diritto pubblico che svolgono, in relazione ai beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative e non, appositamente individuati nel PAD, attività istituzionali nell'esercizio di pubblici poteri.



**art. 12 Dimostrazione delle caratteristiche soggettive minime del richiedente**

1. Alla domanda di concessione dovrà essere allegata, una autocertificazione atta a dimostrare la sussistenza delle caratteristiche soggettive minime per poter essere destinatari del provvedimento concessorio, in particolare:
  - a. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  - b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazione;
  - c. di non essere assoggettato ad uno dei divieti di cui all'art. 67 del D.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);
  - d. di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
  - e. di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
  - f. di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Pubbliche Amministrazioni;
  - g. di non aver commesso gravi violazioni in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
  - h. di non aver commesso gravi violazioni relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
  - i. di non aver commesso gravi violazioni relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
  - j. di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, per oltre tre anni;
  - k. di rientrare nella casistica dei soggetti individuati dall'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006;
  - l. di non essere incorsi nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - m. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68).
  - n. di non avere in corso procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione o di non essere stato già destinatario di un provvedimento di decadenza da parte del Comune di Agropoli;
  - o. di non essere stato destinatario nell'ultimo triennio di oltre 6 (sei) verbali amministrativi ex art. 1164 Codice della Navigazione;
  - p. di essere a conoscenza di tutte le norme e le disposizioni del Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Agropoli;
  - q. di aver visionato i luoghi e di ritenere l'appalto economicamente soddisfacente.
2. Ai fini della lettera d), il richiedente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
3. Ai fini della lettera h), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
4. Ai fini della lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
5. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata da: il titolare se si tratta di impresa individuale; i soci in caso di s.n.c.; i soci accomandatari se si tratta di S.a.s.; se si tratta di altro



tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 2359 del codice civile;

6. Nelle Società ove è prevista la figura del Direttore Tecnico la dichiarazione va resa anche da tale soggetto.

### art. 13. Criteri generali di valutazione delle istanze e punteggi

1. La CDM verrà rilasciata in conformità alle previsioni dell'art.37, comma 1 del Codice della Navigazione, nonché in coerenza con gli artt. n. 3 e 4 della Legge 5 agosto 2022 n. 118, e con le norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza vigenti al momento della pubblicazione del bando, per le parti non in contrasto con le richiamate norme. Ai sensi dell'art.37, comma 1 del Cod, la CDM verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
2. Le istanze pervenute saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Per l'assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel bando di assegnazione che devono ricalcare gli standard funzionali riportati di seguito.
4. Nel caso in cui la particolare tipologia concessoria escluda uno o più criteri è facoltà del Dirigente, motivando nella relativa determina, escludere alcuni di essi.
5. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:  
 $P = A + B$  dove P: Punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti; di cui:  
 A: Punteggio relativo alla Qualità Tecnica = (max 90 punti, min 75 punti);  
 B: Punteggio relativo all'Offerta Economica = (max 25 punti, min 10 punti).
6. I punteggi sono relativi ad ogni parametro individuato:
  - **0 (zero)** in caso sia ***impossibile*** valutare tale aspetto dalla documentazione presentata;
  - **1 (uno)** in caso la proposta è valutata ***scarsa*** in relazione allo specifico parametro;
  - **2 (due)** nel caso la proposta è valutata ***adeguata*** in relazione allo specifico parametro;
  - **3 (tre)** nel caso la proposta è valutata ***ottima*** in relazione allo specifico parametro.
7. La valutazione è compiuta in riferimento a quanto stabilito dall'art. 37 del CdN, e dal PAD, alla tipologia insediativa, alla qualità dell'opera, all'offerta di servizi, ed al rispetto degli standard funzionali, ed in particolare:
  - alla conformità del progetto agli strumenti comunali ed alle vigenti normative che regolamentano l'utilizzazione del Demanio Marittimo;
  - alla compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
  - alla stima degli effetti del progetto sull'equilibrio della costa e sulle opere marittime esistenti;
  - alla qualità dell'opera rispetto al contesto ambientale e urbano in cui si colloca;
  - all'uso di materiali eco-bio-compatibili, al risparmio energetico;
  - alla amovibilità dell'opera, dei percorsi di servizio, degli spazi destinati ad altre attività ludiche e ricreative all'interno all'area, espressa tramite una chiara descrizione delle operazioni di eliminazione dell'opera e una programmazione temporale;
  - all'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi della legge 13/89, del DM 236/89 e del DPR 503/96;
  - agli aspetti igienico-sanitari, in particolare il collegamento alle reti di scarico;
  - ai collegamenti tra l'area per la quale viene richiesta la concessione e i parcheggi, e con ulteriori eventuali spazi di relazione;
  - ai servizi aggiuntivi offerti alla clientela (sport, giochi, attività ricreative varie).



- piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
- garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- all'adozione di soluzioni premiali in relazione a:
  - lo sviluppo del territorio e la promozione turistica;
  - la valorizzazione delle piccole e medie imprese locali e le ricadute occupazionali dirette ed indirette sul territorio;
  - la sostenibilità e l'innovazione tecnologica degli interventi proposti per assicurare un elevato livello di protezione ambientale e salvaguardia del paesaggio con particolare riguardo alla qualità architettonica dei progetti e delle strutture, basata tra l'altro sul minimo impatto e sulla facile amovibilità degli impianti e delle attrezzature da collocare sulle aree demaniali;
  - la classificazione in fasce contrassegnate da "stelle marine" secondo una gradazione in conformità ai requisiti di cui all'art. 14 del PUAD regionale;
  - i termini e le modalità di compartecipazione e contribuzione dirette al miglioramento dei servizi con riferimento ad impegni relativi al salvataggio, alla pulizia dell'arenile, al livellamento della spiaggia, al decoro urbano, alla realizzazione, all'implementazione e alla manutenzione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere e strutture pubbliche limitrofe alle aree in concessione;
  - prospettive di miglioramento dei servizi offerti dagli stabilimenti ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli relativi al profilo dell'offerta di attività sportive, ricreative, della ristorazione ecc. In particolare, andranno perseguiti l'integrazione dei servizi di balneazione con attività per la fruizione della spiaggia da parte di cittadini e turisti (es. didattica, educazione ambientale, attività sportive ed esperienze legate alla spiaggia e al mare a impatto 0) nonché, nell'ambito dei servizi di ristorazione, la promozione della filiera corta e dei prodotti del territorio;
  - la realizzazione e l'implementazione di opere afferenti a progettazioni di inclusione sociale, assicurando a tutti i cittadini ed in particolar modo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare per la balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;
  - la compartecipazione dell'ente concedente ai ricavi di gestione, da attuarsi mediante corresponsione all'ente da parte del concessionario di una somma da utilizzare per le opere di decoro (manutenzioni e forniture) delle aree demaniali, consentendo così alla collettività locale di ricevere benefici indiretti dalla diminuzione della contribuzione alle spese correnti sostenute dall'Ente;
  - la stretta adesione alle regolamentazioni e prescrizioni emesse dall'Autorità marittima.
- 8. Vengono valutati inoltre i fattori che influenzano le dinamiche evolutive del paesaggio, in riferimento alla capacità di ristabilire quanto più possibile lo scenario morfologico ed ambientale originario al termine del periodo di concessione dell'area demaniale.
- 9. La scelta di un soggetto concessionario da parte dell'Amministrazione Comunale avviene anche a seguito di una valutazione sulla sua idoneità (morale, tecnica ed economica) ad utilizzare i beni demaniali o a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione.

#### **art. 14. Iter amministrativo per il rilascio della Concessione Demaniale Marittima**

1. Al fine di conseguire il rilascio della CDM, l'aggiudicatario in via definitiva, previa richiesta a mezzo Pec del Responsabile del procedimento, dovrà presentare al Comune di Agropoli –



- Servizio Demanio Marittimo l'apposito MOD. D1, in bollo ed in forma cartacea redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti ([www.sid.mit.gov.it](http://www.sid.mit.gov.it)), entro i termini indicati ed allegando la documentazione richiesta.
2. Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la ricevuta di versamento per diritti istruttori sul conto intestato al Comune di Agropoli con causale "spese di istruttoria – gestione Demanio marittimo".
  3. Nel caso in cui la domanda di concessione preveda la realizzazione di strutture o opere sull'area richiesta, l'aggiudicatario dovrà trasmettere inoltre la documentazione necessaria a consentire l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte degli Enti competenti in relazione ai vincoli ambientali, paesaggistici, doganali, di sicurezza della navigazione e tutela dei pubblici usi del mare, demaniali, di sicurezza sismica, di prevenzione incendi, all'igiene e sanità pubblica ed alle norme in materia di commercio, etc., anche tramite l'avvio di conferenza dei servizi ai sensi degli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90, alla quale sono di norma chiamati a partecipare:
    - l'Agenzia del Demanio;
    - la Capitaneria di Porto;
    - Regione Campania - Settore Demanio marittimo limitatamente ai procedimenti relativi al rilascio di concessione per finalità turistico ricreative;
    - Il Servizio Tecnico Regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
    - Il Servizio Comunale competente per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio e per il parere sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere, anche con specifico riferimento alla tabella T di codifica allegata alla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68);
    - L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistico ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004;
    - Altre Amministrazioni e/o altri Uffici Comunali che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al rilascio della concessione.
  4. Nel caso di attività turistico-ricreative, l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte degli Enti competenti, dovrà avvenire tramite il procedimento unico di cui all'art. 7 del DPR 160/2010, da avviarsi presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, a mezzo del relativo portale telematico;
  5. Nel caso in cui la realizzazione di strutture od opere interessi un'area demaniale sita nella ZPS (Zone di Protezione Speciale) - IT 8050048, preliminarmente al rilascio delle altre autorizzazioni, nullaosta, pareri o altri atti di natura analoga, come indicati al punto precedente, dovrà essere espletata positivamente la Valutazione di Incidenza Ambientale secondo la procedura prevista nel Regolamento Regionale;
  6. In generale, spetta al richiedente verificare se la richiesta concessione comporti incidenze significative su aree soggette a tutela ambientale, anche qualora l'area demaniale non ricada all'interno delle predette zone, in caso positivo attivando le procedure (screening di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza) previste dalla normativa vigente.
  7. Tutte le autorizzazioni amministrative, commerciali, sanitarie, ed urbanistiche, collegate al titolo concessorio devono avere la medesima durata del titolo concessorio stesso, anche in presenza di attività svolte su concessioni demaniali marittime ad uso stagionale.
  8. Con la determinazione dirigenziale che dà atto della conclusione favorevole della conferenza di servizi, vengono altresì determinate, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, le somme dovute dal concessionario:



- a titolo di canone concessorio, da versare annualmente allo Stato – Agenzia del Demanio;
  - a titolo di cauzione, ex art. 17 Regolamento per l'esecuzione C. di N., a garanzia dell'osservanza degli obblighi da assumere con l'atto di concessione;
  - a titolo di imposta regionale, Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5;
  - a titolo di spese di registrazione del rilasciando atto concessorio presso l'Agenzia delle Entrate.
- 9.** A seguito del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativo all'annualità, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del C. di N., e dell'imposta di registro, verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area, a cura del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo, che contiene, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione anche i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto e deve essere avviata la gestione, l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero previsto nella concessione, il divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
  - 10.** L'aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi per la sottoscrizione della CDM, a semplice avviso del Responsabile del Procedimento, effettuato a mezzo di Posta Elettronica Certificata oppure notificato a mano in via amministrativa.
  - 11.** Qualora l'aggiudicatario definitivo non si presenti, nel termine perentorio fissato dall'avviso di cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato mediante di Posta Elettronica Certificata nonché all'acquisizione della cauzione provvisoria prevista dal bando.
  - 12.** Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria approvata in via definitiva, secondo l'iter precedentemente indicato ai punti da 1 a 10.
  - 13.** Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico del concessionario.
  - 14.** Successivamente alla sottoscrizione, la concessione demaniale marittima per licenza sarà inserita nell'apposito registro delle concessioni demaniali marittime. La concessione demaniale per atto formale sarà inserita anche nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Agropoli.
  - 15.** L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione.
  - 16.** All'atto di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, e gli altri disegni. La base imponibile ai fini della quantificazione dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo della concessione (canone annuo x numero anni di concessione), cui applicare l'aliquota prevista dalle disposizioni di cui all'art. 5, c.2, tariffa parte I all. al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - TU imposta di registro e successive modifiche ed integrazioni.
  - 17.** La Concessione demaniale marittima registrata presso l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviata in copia al competente Servizio Provinciale della Regione Campania (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed alla Polizia Municipale del Comune di Agropoli.
  - 18.** Nel caso di domanda di concessione di cui al precedente art. 7 comma 6 , avanzata da organismi di diritto pubblico per il tramite del legale rappresentante, con l'apposito MOD. D1, in bollo ed in forma cartacea redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti ([www.sid.mit.gov.it](http://www.sid.mit.gov.it)), preveda anche la realizzazione di strutture e/o opere, essa dovrà essere trasmessa al competente Servizio Demanio Marittimo allegando la documentazione necessaria a consentire l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri da parte degli Enti competenti in relazione ai vincoli ambientali, paesaggistici,



doganali, di sicurezza della navigazione e tutela dei pubblici usi del mare, demaniali, di sicurezza sismica, di prevenzione incendi, all'igiene e sanità pubblica ed alle norme in materia di commercio, etc., anche tramite l'avvio di conferenza dei servizi ai sensi degli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90;

19. Alla domanda di cui al punto precedente dovrà essere allegata inoltre la ricevuta di versamento per diritti istruttori della somma stabilita sul conto intestato al Comune di Agropoli con causale "spese di istruttoria – gestione Demanio marittimo", salvo che per le istanze avanzate per conto della stessa Amministrazione Comunale.
20. Per la richiesta di concessione relativa a qualsiasi area il progetto, a firma di tecnico abilitato, da presentare all'allegata istanza dovrà contenere:
- a. planimetria nell'ambito o parte di esso come riportata nelle tavole del Piano (su catastale o fotogrammetrico);
  - b. rilievo dello stato di fatto in scala 1:200 o 1:100 contenente i dati relativi alle caratteristiche plano altimetriche del sito; il riporto dei limiti catastali (con gli eventuali dati), con individuazione delle eventuali difformità riscontrate, evidenziando le quote di superficie (con i relativi calcoli dimostrativi) nelle aree richieste in concessione, nonché di quelle private eventualmente interessate dalla stessa struttura; eventuali manufatti preesistenti, viabilità o percorsi, elementi fissi di riferimento, eventuali beni naturalistici compresa tutta la vegetazione esistente e quant'altro significativo alla caratterizzazione dell'area;
  - c. planimetria generale di progetto in scala 1:200 o 1:100 del nuovo aspetto previsto evidenziando (e numerando) le strutture precarie stabili da quelle stagionali; il sistema delle recinzioni e delle delimitazioni; gli ingressi; il verde di cortina e di decoro, (ubicazione, dimensione e caratteristiche); la struttura edilizia; eventuali strutture aggiunte quali: infermeria, depositi, cabine, spogliatoi, docce, bagni; verande; zone pavimentate; eventuali coperture; eventuali impianti sportivi, giochi e piste; l'eventuale localizzazione di ombrelloni, di spazi per natanti; eventuali chioschi ed altre attrezzature;
  - d. planimetrie quotate dei manufatti edilizi (piante, prospetti e sezioni) sia esistenti che di progetto in scala 1:100 con l'indicazione dei materiali e delle caratteristiche costruttive. Nel caso di manufatti le cui caratteristiche costruttive necessitano di calcoli statici andranno allegati anche gli atti relativi (disegni e relazione); nel caso di strutture prefabbricate prodotte in serie, il certificato di origine firmato dal produttore;
  - e. schede numerate dei particolari costruttivi riferite a ciascun elemento a realizzarsi;
  - f. schema degli impianti: idrico-fognante, collettore terminale o eventuale allaccio alla rete pubblica, eventuale localizzazione di serbatoi, autoclave, generatore, sistema di illuminazione etc. con la relativa relazione illustrativa;
  - g. relazione illustrativa contenente l'esplicitazione dello stato di fatto e delle proposizioni progettuali; la documentazione fotografica; i criteri eventualmente adottati per il superamento delle barriere architettoniche; l'atto di asseverazione del tecnico incaricato circa le quantità previste come superfici richieste in concessione nonché lo stato dei luoghi;
  - i. documentazione fiscale: estratto di mappa catastale (in numero adeguato di copie)
  - j. certificato catastale ((in numero adeguato di copie), eventuale atto costitutivo, certificato fallimentare rilasciato dal Tribunale,
  - k. certificato alla CCIAA nel caso il richiedente sia persona giuridica.
21. Ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni, in attuazione del principio statutario della regolarità contributiva e tributaria locale, di cui al presente regolamento, sono subordinati al possesso, in capo ai soggetti individuati, del requisito oggettivo **della regolarità contributiva e tributaria locale**. Detto requisito rappresenta ineludibile condizione di procedibilità delle domande. La carenza del requisito e l'eventuale irregolarità contributiva e tributaria nel corso dell'esercizio della concessione sono disciplinati dal successivo comma del presente articolo.



**22.** La carenza del requisito, in corso di esercizio delle concessioni e/o autorizzazioni comporta la sospensione dei titoli in modo graduato in considerazione della gravità della irregolarità e precisamente:

- mancato pagamento 1<sup>a</sup> rata anno in corso: **diffida**;
- mancato pagamento 2<sup>a</sup> rata anno in corso: **diffida e sospensione di 3 (tre) giorni**;
- mancato pagamento 3<sup>a</sup> rata anno in corso: **diffida e sospensione di 7 (sette) giorni**;
- mancato pagamento 4<sup>a</sup> rata anno in corso: **diffida e sospensione di 10 (dieci) giorni**;
- mancato pagamento 4 rate + 1 rata dell'anno precedente: **diffida e sospensione di 15 (quindici) giorni**;
- mancato pagamento 4 rate + 2 rate dell'anno precedente: **diffida e sospensione di 20 (venti)giorni**;
- mancato pagamento 4 rate + 3 rate dell'anno precedente: **diffida e sospensione di 30 (trenta)giorni**;
- mancato pagamento 4 rate + 4 rate dell'anno precedente: **chiusura dell'esercizio**;
- il contribuente può chiedere di rateizzare le somme a debito.

**art. 15. Rilascio di Concessione Demaniale Marittima per l'installazione di singoli gavitelli**

- 1.** Il procedimento per il rilascio di una Concessione Demaniale Marittima dello specchio acqueo necessario all'installazione di singoli gavitelli, è avviato ad istanza di parte. Chiunque intenda richiedere in concessione, lo specchio acqueo necessario all'installazione di singolo gavitello in conformità alla previsioni ed alle prescrizioni del PCS, dovrà inoltrare istanza documentata entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Comune di Agropoli – Servizio Demanio Marittimo, con l'apposito MOD. D1, in bollo ed in forma cartacea redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti ([www.sid.mit.gov.it](http://www.sid.mit.gov.it)), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.
- 2.** Per il singolo gavitello, i quadri tecnici del citato modello D1 dovranno essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "Guida alla compilazione del modello D1 – Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti).
- 3.** Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni:
  - a.** Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente, per i soggetti obbligati.
  - b.** Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;
  - c.** Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
  - d.** Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
  - e.** Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e presa d'atto dello stato dei luoghi;
  - f.** Dichiarazione di impegno a costituire cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali e di ogni altro obbligo connesso alla concessione demaniale.



- g.** Autorizzazione al trattamento dei dati personali alla luce dell'informativa contenuta.
- 4.** Alla domanda dovrà essere allegata inoltre la seguente documentazione:
- a.** stralcio cartografico SID su cui riportare l'area richiesta in concessione e le strutture realizzate sulla stessa, mediante i metodi di rilievo nella "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Agropoli);
  - b.** relazione tecnico-illustrativa, a firma di tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima (con individuazione dell'area nonché descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavittello);
  - c.** relazione e disegni tecnici relativi al progetto del sistema di ancoraggio e di segnalazione supportato da appositi studi specialistici meteo-marini nel rispetto delle istruzioni tecniche del Consiglio Superiore dei LL.PP., coerenti con le "analisi e studi per lo sviluppo di sistemi di approdo nautico a basso impatto ambientale" allegate al PAD.
  - d.** autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. 374/90 del capo della competente Circostrizione Doganale, per l'installazione del gavittello;
  - e.** ricevuta versamento per diritti istruttori della somma stabilita intestato al Comune di Agropoli con causale "spese di istruttoria – gestione Demanio marittimo".
- 5.** Per tali installazioni permane la necessità di richiedere, sulla domanda di concessione, il parere dell'Autorità Marittima. Tutte le strutture previste devono rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza della balneazione e la vigente "Ordinanza di Sicurezza Balneare" emanata dalla competente Autorità Marittima.
- 6.** Nel caso in cui l'oggetto della richiesta interessi un'area demaniale sita nella ZPS (Zone di Protezione Speciale) o che è suscettibile di effetti sulla stessa area protetta, preliminarmente al rilascio delle altre autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di natura analoga, dovrà essere allegato il provvedimento di positiva Valutazione di Incidenza Ambientale svolto in via preliminare secondo la procedura prevista nel Regolamento Regionale.
- 7.** La domanda di concessione viene protocollata e consegnata al responsabile del procedimento, che provvede a verificare la completezza della documentazione, a dare un numero progressivo secondo un registro appositamente istituito. Qualora pervengano istanze difformi dalla modulistica di cui al presente regolamento e/o incomplete e/o carenti delle documentazioni allegate, il Responsabile del Procedimento procederà a darne comunicazione agli interessati, a mezzo posta certificata (da indicare necessariamente nell'istanza), con invito a regolarizzare la domanda perentoriamente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con l'avvertenza che, decorso tale termine senza riscontro, l'istanza si intenderà archiviata per manifesto disinteresse.
- 8.** Nelle more dell'integrazione della domanda i termini procedurali si intendono sospesi e riprendono a decorrere dall'atto di ricevimento della documentazione integrativa. L'integrazione documentale viene richiesta una sola volta. Qualora, a seguito della presentazione dell'integrazione documentale la domanda appaia, comunque, carente dei requisiti, ovvero qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al precedente capoverso, previo preavviso di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm., si respingerà la domanda con provvedimento del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo.
- 9.** Saranno invece direttamente archiviate senza ulteriori adempimenti, con comunicazione formale al richiedente, istanze assolutamente generiche e/o indeterminate che non contengano gli elementi minimi necessari per l'individuazione dell'oggetto della richiesta. In ogni caso non si darà luogo alla pubblicazione di domande incomplete.
- 10.** In applicazione di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione, da attuare in modo proporzionato e congruo, le domande di concessione sono assoggettate a meccanismi pubblicitari nell'ambito di un procedimento competitivo e



concorrenziale. Tale procedura si sostanzia in un avviso pubblico (art. 18 reg. nav. mar.), finalizzato a rendere nota l'avvenuta richiesta ed a consentire la presentazione di osservazioni/opposizioni ovvero di domande concorrenti, da pubblicarsi per almeno venti giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, nonché della Capitaneria di Porto di Agropoli e sul sito internet istituzionale comunale. L'avviso pubblico stabilisce i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed il termine almeno pari al periodo di pubblicazione per la presentazione di eventuali osservazioni che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale.

- 11.** Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate e loro volta pubblicate ai soli fini dell'eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.
- 12.** Nel caso di più istanze si applicano i criteri di preferenza indicati all'art. 37 del C. di N.
- 13.** Esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'esame della Conferenza dei Servizi di cui agli artt. da 14 a 14 quinquies della L. 241/90 e ss. mm. e ii., promossa dal Responsabile del Procedimento, alla quale sono di norma chiamati a partecipare:
  - La Capitaneria di Porto;
  - La Regione Campania – Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo
  - Per il tramite del competente Servizio Provinciale, limitatamente ai procedimenti relativi al rilascio di concessione per finalità turistico ricreative;
  - Il Servizio Tecnico Regionale, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere.
- 14.** Con la determinazione dirigenziale che dà atto della conclusione favorevole della conferenza di servizi, vengono altresì determinate, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, le somme dovute dal concessionario:
  - a titolo di canone concessorio, da versare annualmente allo Stato – Agenzia del Demanio;
  - a titolo di cauzione, ex art. 17 Regolamento per l'esecuzione CdN, a garanzia dell'osservanza degli obblighi da assumere con l'atto di concessione;
  - a titolo di imposta regionale, ex artt. 8 e ss. della L.R. 1/71, da versare annualmente alla Regione Campania;
  - a titolo di spese di registrazione del rilasciando atto concessorio presso l'Agenzia delle Entrate.
- 15.** A seguito del pagamento del canone demaniale e dell'addizionale regionale relativo all'annualità, nonché del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del Regolamento di esecuzione del CdN e dell'imposta di registro, verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità demaniale dell'area, a cura del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo, che contiene, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di Esecuzione del CdN anche i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto e deve essere avviata la gestione, l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero previsto nella concessione, il divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
- 16.** Successivamente alla sottoscrizione, la licenza andrà inserita nel registro delle Concessioni Demaniali Marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Agropoli. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione. All'atto di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, e gli altri disegni. La base imponibile ai fini della quantificazione dell'imposta di registro è costituita dall'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo della concessione (canone annuo x numero anni di concessione), cui applicare



l'aliquota prevista dalle disposizioni di cui all'art. 5, c.2, tariffa parte I all. al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - TU imposta di registro e successive modifiche ed integrazioni.

17. La Concessione Demaniale Marittima registrata presso l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviata in copia al competente Servizio Provinciale della Regione Campania (limitatamente alle concessioni con finalità turistico- ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed all'Ufficio competente alla "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Agropoli.
18. Il suddetto procedimento non si applica all'installazione di singoli gavittelli per utilizzazioni di durata fino a 90 giorni, che potranno essere autorizzate in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del PAD, senza formalità istruttorie ai sensi delle Circolari MIT n. 90/1999 e n. 99/2000, con le procedure di cui all'art. 14, mediante emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del CdN.

#### **art. 16. Durata delle Concessioni Demaniali**

1. Per quanto non in contrasto con l'art. 4 comma 2 della Legge n.118/2022 e col diritto comunitario, le CDM per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno ordinariamente una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario e vengono rilasciate dal Comune, senza possibilità di rinnovo automatico alla scadenza.
2. Le CDM per usi diversi dal turistico-ricreativo hanno ordinariamente una durata non superiore a quattro anni e vengono rilasciate dal Comune, senza possibilità di rinnovo automatico alla scadenza. Nel bando pubblico per l'assegnazione può essere prevista una durata superiore fino ad un massimo di 20 anni in coerenza con l'art. 36 del CdN.
3. Eventuali proroghe delle concessioni vigenti potranno essere disposte e/o formalizzate se previste in atti legislativi, in conformità agli stessi.

#### **art. 17. Scadenza delle Concessioni**

1. Scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.
2. Il concessionario dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'Amministrazione Comunale.
3. Allo scadere del titolo concessorio l'Amministrazione Comunale rinnoverà il procedimento di cui al precedente art. 11, consentendo così il dispiegarsi di un nuovo confronto competitivo al termine della durata naturale della concessione.
4. È esclusa pertanto ogni ipotesi di rinnovo, tanto meno automatico, nonché qualunque forma di prelazione o vantaggio a favore del concessionario uscente.

#### **art. 18. Durata di esercizio delle Concessioni Demaniali**

1. Nell'arenile le concessioni avranno prevalentemente carattere di stagionalità ovvero una durata di esercizio continuativo per un periodo minimo di 4 mesi e massimo di 6 mesi. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere montate e rimosse in tutte le loro parti, nessuna esclusa, entro l'intervallo temporale previsto; le aree libere devono essere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.
2. Il Piano Attuativo individua le aree o le pertinenze demaniali nelle quali è previsto il



mantenimento annuale delle strutture di facile rimozione e delle Opere Esistenti insistenti sul Demanio Marittimo e individuate dal SID, nelle quali è fatto obbligo l'esercizio delle attività e l'erogazione dei servizi offerti con carattere di annualità. L'uso annuale di tali aree è in ogni caso soggetto al rispetto delle Norme tecniche di attuazione del PAD.

#### **art. 19. Autorizzazione per occupazioni temporanee**

1. Per occupazioni temporanee si intendono, ai fini del presente Regolamento, le utilizzazioni di aree e/o beni demaniali marittimi per esigenze di breve durata, relative a manifestazioni sportive e/o culturali o altre finalità di volta in volta valutate meritevoli dall'Amministrazione comunale.
2. Dette occupazioni temporanee, fino ad un massimo di 30 giorni, devono essere preventivamente autorizzate dall'A.C. previa presentazione almeno 30 giorni prima della data del loro inizio, domanda in bollo al Servizio Demanio Marittimo.
3. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate a seguito del pagamento del canone demaniale in caso di richiesta per periodi superiori sette giorni e fino a trenta (provvedimento soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate) ovvero gratuitamente in caso di richiesta per periodi di durata inferiore a sette giorni (provvedimento non soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate) e di un'eventuale cauzione che l'Amministrazione potrà richiedere a garanzia del ripristino dello stato dell'arenile al termine della manifestazione.
4. In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 in bollo, con la compilazione del quadro principale, del quadro RF, del quadro RD (nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica), del quadro US con indicazione delle superfici occupate e del quadro D e sottoscritto dal richiedente. (indicazione dell'area, del tipo di utilizzazione e della durata).
5. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione limitata alla identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alle normative di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico iscritto all'albo.
6. È ammessa la facoltà del Responsabile del Procedimento del Servizio Demanio Marittimo di richiedere ulteriore documentazione o ulteriori copie di quella documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
7. L'autorizzazione, previa istruttoria dell'Ufficio competente ed eventuale sopralluogo, è rilasciata dal Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Demanio Marittimo – entro i limiti spaziali e temporali in essa stessa indicati – sentito, ove necessario, il parere di eventuali Enti/Amministrazioni esterni interessati tenuto conto dei criteri stabili nelle Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nn. 90 e 99, rispettivamente datate 27/07/1999 e 15/06/2000.
8. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi aree demaniali già in concessione del Comune di Agropoli, l'istanza potrà essere avanzata in carta semplice con allegati i documenti di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6).
9. In tutti i casi presi in considerazione, il procedimento amministrativo viene concluso positivamente ove venga accertata la compatibilità della richiesta con i programmi e gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.
10. La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il Comune di pubblicare, entro il 30 aprile di ogni anno, particolari condizioni di preferenza su determinate aree.
11. Non sono soggette ad autorizzazioni, ma a semplici comunicazioni agli enti di competenza, le attività istituzionali o promosse dal Comune stesso da realizzare sull'arenile.
12. Resta fermo il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni previste da norme o regolamenti.



## CAPO 2 - VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

### art. 20. Variazioni delle Concessioni

1. Le variazioni al contenuto della CDM riferite alle opere o alle modalità di esercizio sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria. Se le variazioni hanno carattere non sostanziale, come nei casi di erosione o ripascimento naturale degli arenili, esse possono essere assentite con atto autorizzativo, nel rispetto dell'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, fermo restando le autorizzazioni ai sensi del combinato disposto dall'art. 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e art. 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 e ss.mm.ii.
2. La CDM è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto o dalla licenza di concessione.
3. Non sono consentite modificazioni sostanziali dell'assetto concessorio (concessioni in ampliamento) in quanto un cambiamento delle condizioni iniziali dell'appalto avrebbe prodotto una differente valutazione di appetibilità della concessione da parte del mercato. In tal senso è escluso che il concessionario possa richiedere una modifica della durata della concessione che vada oltre la scadenza naturale dell'atto. L'unica modifica sostanziale permessa è l'acquisizione dell'area relitta intesa come area adiacente la concessione, retrostante o frontalmente, che possa essere usata proficuamente solo da concessionario. Principalmente trattasi di area esistente dal termine della concessione verso mare sino alla battigia.
4. Sono esclusivamente consentite modificazioni non sostanziali dell'assetto concessorio da autorizzarsi con lo strumento dell'autorizzazione suppletiva ex art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Cod. Nav. secondo comma, secondo capoverso.
5. Sono modifiche non sostanziali, quelle che non alterano la configurazione generale dell'area e delle strutture. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono sostanzarsi nella realizzazione di superfici scoperte, incrementi di volume non superiore al 10%, incremento di superfici ombreggianti non superiori al 20%, realizzazione di servizi igienici, cabine, etc., nella misura strettamente necessaria o per soddisfare obblighi di legge, adeguamenti per il superamento barriere architettoniche, adeguamenti per ottenere certificazioni di qualità. In ogni caso sono escluse le modifiche di area concessa e la realizzazione di volumi autonomi a destinazione commerciale o terziaria (bar, ristoranti, negozi, etc.).
6. Chiunque intenda variare il contenuto della concessione deve presentare apposita istanza diretta al Comune con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione. Sono esclusi i documenti progettuali che si ritengono non necessari per la modesta importanza delle opere da realizzare.
7. In tali casi il progetto delle opere da realizzare deve contenere una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione. La relazione tecnica deve contenere la distinta superfici attuale e quella di progetto.
8. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio comunale, cui compete la relativa istruttoria e la decisione finale.
9. Per tali procedimenti sono previsti diritti di istruttoria fissati dal comune di Agropoli con apposita delibera.
10. I tempi procedurali sono fissati in 90 (novanta) giorni.

### art. 21. Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della Concessione

1. In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime e specchi acquei, i concessionari che intendono essere autorizzati, ai sensi dell'art.



- 45 bis del Cod. Nav., ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione o parte di esse (attività secondarie), devono manifestare detta volontà nell'istanza di rilascio della concessione demaniale marittima.
2. In sede di comparazione di domande concorrenti, tra i criteri preferenziali vi è quello dell'esercizio diretto della concessione.
  3. Le istanze di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b), del Cod. Nav. ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.
  4. In deroga al comma 1, il Comune di Agropoli valuta richieste di affidamento di attività oggetto della concessione, della durata non superiore ad un anno, motivate in base ad esigenze gravi, impreviste, eccezionali e comunque temporanee. L'aspirante affidatario deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività, sia di ordine generale, (come elencati all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e all'art. 26, legge regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economica - finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencati all'art. 83, D.lgs. 50/2016 e artt. 27 e 28, legge regionale 3/2007).
  5. I concessionari qualificabili come enti pubblici o soggetti analoghi, quali organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche, qualora chiedano, nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav. ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono individuare il soggetto affidatario con procedure ad evidenza pubblica, dandone comunicazione nella relativa istanza.
  6. Il concessionario che intenda affidare ad altri soggetti – ai sensi dell'art- 45 bis del Codice della Navigazione – la gestione delle attività oggetto della concessione o parte di esse (attività secondarie), deve inoltrare apposita istanza secondo modello di domanda D6, presso il Servizio Demanio Marittimo del Comune di Agropoli completa della documentazione di cui all'allegato B4, almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività stessa.
  7. È facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere ulteriore documentazione o ulteriore copie della documentazione già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.
  8. La domanda in oggetto è finalizzata al rilascio di un titolo autorizzatorio che consente al soggetto titolare della concessione, che continua a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dalla stessa, di esercitare la propria libertà d'impresa, mediante affidamento a terzi della gestione di tutte o parte delle attività oggetto della concessione.
  9. L'autorizzazione ex art. 45 bis è soggetta al repertorio ed al pagamento delle relative spese di bollo a carico del richiedente.
  10. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio di una autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione è pari a gg. 60.
  11. Anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione o di parte di essa, il concessionario esercita direttamente la concessione.

## **art. 22. Subingresso nella Concessione**

1. In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime e specchi acquei, le istanze di subingresso, ad eccezione dei casi indicati al comma 2, sono considerate espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, o dissesto o inaffidabilità dell'impresa, e possono essere determinate la decadenza della concessione, ai



sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b), del Cod. Nav. ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.

2. Sono fatti salvi i sub ingressi richiesti nei seguenti casi, previa verifica tecnica ed economica della P.A. sull'idoneità del soggetto aspirante subentrante a garantire, allo stesso modo del precedente concessionario, una proficua utilizzazione della concessione e a soddisfare un uso rispondente al medesimo, rilevante interesse pubblico:
  - a. cessione o fitto di azienda o ramo di azienda, sub ingresso a favore del concessionario o locatario di azienda;
  - b. trasformazione, fusione e scissione dell'impresa concessionaria, con sub ingresso a favore della nuova impresa;
  - c. vendita o esecuzione forzata, con sub ingresso a favore dell'acquirente o aggiudicatario, come disposto dall'articolo 46, comma 2, del Cod. Nav.;
  - d. morte, con sub ingresso degli eredi, come disposto dall'articolo 46, comma 2, del Cod. Nav.
3. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 del Cod. Nav., può essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
4. Nella fattispecie previste dal comma 2, i richiedenti devono fornire al Comune di Agropoli la documentazione necessaria a supporto dell'istanza. In particolare:
  - a. nel caso di cessione o di fitto di azienda o di ramo di azienda:
    - gli atti di cessione o di fitto di azienda o ramo di azienda;
    - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e all'articolo 26, della Legge Regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencato dall'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, e articoli 27 e 28, della Legge Regionale 3/2007);
  - b. nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione:
    - gli atti che hanno portato alla variazione dell'assetto aziendale;
    - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e all'articolo 26, della Legge Regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencato dall'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, e articoli 27 e 28, della Legge Regionale 3/2007);
  - c. nel caso di vendita o esecuzione forzata:
    - gli atti di vendita o aggiudicazione delle opere o impianti;
    - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e all'articolo 26, della Legge Regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale



(come elencato dall'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, e articoli 27 e 28, della Legge Regionale 3/2007);

- d. nel caso di morte:
- il certificato di morte e gli atti ereditari;
  - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e 18 all'articolo 26, della Legge Regionale 3/2007) sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale (come elencato dall'articolo 83 del D.lgs. 50/2016, e articoli 27 e 28, della Legge Regionale 3/2007).
5. I concessionari qualificabili come enti pubblici o soggetti analoghi, quali organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche, qualora chiedano, nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 46 del Cod. Nav. ad essere sostituiti da altri nel godimento della concessione, devono individuare il soggetto subentrante con procedure ad evidenza pubblica dandone comunicazione nella relativa istanza.
  6. L'istruttoria – che non prevede la pubblicazione dell'istanza – non è limitata all'acquisizione delle manifestazioni di volontà degli interessati contenute nelle istanze sopra indicate, ma è volta ad accertare il permanere dello stesso aspetto di pubblico interesse che originariamente ha portato al rilascio della concessione, legato ad una valutazione di meritevolezza della sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività in base alla sussistenza, costante nel tempo, di un preciso titolo giustificativo a tale scopo.
  7. In tutti i casi in cui la concessione comporta la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti ed opere di difficile rimozione, ai fini dell'autorizzazione al sub ingresso deve essere acquisito il parere obbligatorio dell'Autorità Marittima.
  8. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare senza l'autorizzazione dell'autorità cedente.
  9. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio di una autorizzazione al subingresso è pari a gg. 90.
  10. Copia del provvedimento di subingresso è inviato al competente Servizio Provinciale della Regione Campania (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed alla "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Agropoli.



## CAPO 3 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALI MARITTIME

### art. 23. Cessazione della Concessione

1. La cessazione della concessione demaniale marittima può essere determinata, oltre che dallo spirare del suo termine naturale, da:
  - a. rinuncia espressa del concessionario;
  - b. scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio;
  - c. decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 del C. di N.;
  - d. revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 del C. di N.;
2. La cessazione della concessione, nei casi sopra richiamati, non dà diritto a rimborso per opere eseguite o per spese sostenute, né a restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 42, commi 3, 4 e 5 del C. di N.
3. Ai sensi dell'art. 49 del C. di N. salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione e dall'art. 42 del C. di N. quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili erette sulla zona demaniale, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse e in buono stato di manutenzione restano acquisite allo Stato, senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato.
4. La riduzione in pristino deve essere operata a cure e spese del concessionario stesso; ove non provveda entro il termine congruo assegnato dal Servizio Demanio Marittimo in relazione alla tipologia e mole delle opere da demolire l'Amministrazione Comunale potrà operare d'ufficio ai sensi dell'art. 54 del C. di N.

### art. 24. Rinuncia alla Concessione

1. La domanda di rinuncia alla concessione dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Modello Domanda D8 "formato cartaceo", compilato in tutte le sue parti. Il Servizio Demanio Marittimo si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione e/o informazioni integrative. Detto modello prevede l'impegno del concessionario a sgomberare la zona occupata - riconsegnandola in pristino stato entro il termine indicato dallo stesso.
2. Qualora il concessionario non esegua lo sgombero della zona occupata, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza. Il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese nei modi e nei termini prescritti dall'articolo 84 del Cod. Nav.- Alternativamente l'Amministrazione comunale potrà rivalersi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali o delle attrezzature insistenti all'interno dell'immobile ovvero sulla zona demaniale in concessione; vendita che l'Amministrazione comunale andrà ad eseguire, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali la predetta Amministrazione potrà imporre il rimborso fermo ed impregiudicato l'obbligo del concessionario di corrispondere il canone per tutto il periodo di occupazione degli spazi e, comunque, per l'intera annualità ancorché lo sgombero avvenga prima dello scadere dell'annualità medesima.

### art. 25. Revoca del titolo concessorio

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'art. 42 del Codice della Navigazione con provvedimento del Comune di Agropoli. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.



2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione. Prima di emettere il provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per trasmettere deduzioni difensive.
3. L'Amministrazione concedente può procedere alla revoca, in tutto o in parte, della CDM per motivi di interesse pubblico.
4. Il provvedimento di revoca, per ragioni di pubblico interesse, presuppone da parte della Amministrazione comunale, la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti interessati (cessionari).
5. L'amministrazione comunale provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.
6. In caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.
7. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'Amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri Enti Pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
8. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'Amministrazione sia per cause naturali, la concessione si estingue.
9. In caso di revoca gli impianti, i manufatti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere, quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato.
10. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.
11. L'Amministrazione Comunale concedente può revocare una concessione per il venir meno dei presupposti, soggettivi od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio.
12. Prima di dichiarare la revoca l'Amministrazione concedente fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30, entro il quale l'interessato può presentare proprie deduzioni. Di tali deduzioni l'Amministrazione concedente dovrà tenere conto e darne atto nel provvedimento di revoca.

#### **art. 26. Decadenza del titolo concessorio**

1. L'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 C. di N. nei seguenti casi:
  - a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, oppure l'esecuzione di opere non previste nell'atto stesso o rispetto ad esse sensibilmente difformi; oppure, l'avvenuta occupazione di aree e/o beni demaniali non compresi nel titolo concessorio, per fatto imputabile al concessionario;
  - b. per uso non continuativo durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
  - c. per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
  - d. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;



- e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
  - f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti;
  - g. per inosservanza delle norme in materia di varchi di libero e gratuito accesso alla battigia e di percorsi destinati alla mobilità dei soggetti diversamente abili;
  - h. per gravi violazioni edilizie (art. 1, comma 250 della legge n. 296/2006), costituenti inadempimento agli obblighi derivanti dalla CDM, ai sensi dell'art. 5 del regolamento di cui al DPR 13 settembre 2005 n. 296.
2. Nei casi di cui alle prec. lett. a) e b) si può accordare una proroga al concessionario. Nel caso di cui alla prec. lett. d), il Comune potrà dichiarare la decadenza sentita l'Agenzia del Demanio (art. 26 Regolamento di Esecuzione del C. di N.).
  3. Al fine di dichiarare la decadenza, la pubblica Amministrazione dovrà comunicare all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30.
  4. Entro questo termine l'interessato può:
    - presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la conclusione del procedimento di decadenza;
    - rimuovere le cause contestate per l'adozione del provvedimento di decadenza, comportando la conclusione del procedimento stesso.
  5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese sostenute.

#### **art. 27. Demolizione delle opere**

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
2. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedere d'ufficio.



## CAPO 4 – DISCIPLINA DEI CANONI DEMANIALI DELLA CAUZIONE

### art. 28. Canone demaniale e Tributo Regionale

1. Il canone concessorio da corrispondere annualmente allo Stato, viene qualificato come entrata patrimoniale di natura extratributaria ed ha valore di corrispettivo dell'utilizzazione del Demanio Marittimo.
2. Il canone è costituito in parte da una quota calcolata in attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii., aggiornato sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT (in ultimo con Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 02 del 19.12.2023, avente ad oggetto: "Articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2024" e successivi aggiornamenti), e in parte costituita dall'imposta regionale di concessione dei beni demaniali.

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, la quota del tributo regionale trasferita ai Comuni, secondo le previsioni di cui al comma 124, art. 1 della Legge Regionale n. 5/2013, ha destinazione vincolata per le spese di manutenzione e gestione delle aree demaniali di cui alla presente disciplina.

3. La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna e come meglio specificato nelle normative vigenti in materia di Demanio Marittimo.
4. Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella di cui all'allegato D al presente regolamento; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.
5. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate ("superfici occupate virtualmente"), si adottano i criteri di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.01, salva l'applicazione delle misure minime previste dall'articolo 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342 di cui all'allegato E.
6. La mancata fruizione totale o parziale della concessione non esime il concessionario dall'obbligo di versare le rate del canone dovuto, salvo che, ai sensi dell'art. 40 Cod. Nav., la sussistenza di preesistenti diritti di terzi non ne restringa le possibilità di utilizzazione; in tal caso, il concessionario, pur non avendo diritto ad alcun indennizzo, può ottenere un'adeguata riduzione del canone, salvo la facoltà di rinunciare alla concessione ai sensi dell'art. 44 del Cod. Nav.
7. Nel caso di consistente riduzione dell'area oggetto di concessione per effetto di fenomeni di erosione costiera il concessionario, ferma restando la possibilità di rinunciare al titolo, può conseguire, previo esperimento di rilievi tecnici che accertino l'attuale area disponibile, il rilascio di una licenza suppletiva che tenga conto dell'area demaniale marittima residua utilizzabile e preveda un'adeguata diminuzione del canone concessorio.
8. Qualora, invece, la CDM venga meno in toto, il titolo si estingue (art. 45 comma 3 C. di N.), senza che il concessionario possa pretendere la traslazione dell'area, atteso che il rilascio di una "nuova concessione" deve essere messo a Bando nel rispetto delle prescrizioni del vigente PAD.



9. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle concessioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall'articolo 2 del Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342.
10. Ai sensi dell'articolo 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.
11. Il concessionario è tenuto ad esibire, a richiesta dell'Amministrazione che svolge attività di vigilanza e controllo (Polizia locale, Autorità marittima, Forze di Polizia, ecc.) la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.
12. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione.
13. La prima rata annuale del canone, da versare prima dell'atto di concessione è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 01 gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza. Il pagamento delle rate successive deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine.

#### **art. 29. Cauzione**

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del C. di N. e dell'articolo 54 del Regolamento generale della contabilità di Stato.
2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all'Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la remissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell'attività oggetto di concessione.
3. La cauzione, in misura non inferiore a due annualità, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.
4. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione oppure rivalersi sulla stessa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della CDM, restando il concessionario tenuto a reintegrare l'ammontare della cauzione.



## SEZIONE III - DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

### art. 30. Definizioni e tipologie.





1. Ai fini del presente regolamento sono definiti:
  - a. **Stabilimento balneare:** una struttura con manufatti di facile rimozione ad uso stagionale, o con manufatti di difficile rimozione già esistenti ad uso annuale, posta su area oggetto di CDM, attrezzata per la balneazione e costituita da: zona ristoro e servizi di spiaggia, zona soggiorno all'ombra e arenile libero, in conformità alle NTA del PAD;
  - b. **Spiaggia Attrezzata:** un'area oggetto di CDM ad uso stagionale costituita da una zona di soggiorno all'ombra, chiosco bar di facile rimozione con annessi servizi igienici, torretta di salvataggio, in conformità alle NTA del PAD;
  - c. **Chiringuito:** manufatto di facile rimozione, ad uso stagionale da localizzare in area oggetto di CDM che coincide con il sedime della pedana perimetrale del manufatto stesso, destinato alla vendita di alimenti e bevande da asporto a servizio degli utenti delle spiagge libere;
  - d. **Spiaggia libera** ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

### art. 31. Gestione

1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, di spiaggia attrezzata e di chiringuito, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria ed effettuare la denuncia di inizio attività per l'esercizio dello stabilimento ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 ed ai sensi dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. La denuncia è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Reggio Campania.

### art. 32. Classificazione degli stabilimenti

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da stelle marine secondo una gradazione da uno a quattro in conformità ai requisiti di cui all'allegata Tabella A "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari", che esprime il livello qualitativo dei servizi offerti, Delibera di Consiglio Regione Campania del 23/04/2024 di approvazione della Delibera di Giunta regionale N.712 del 20/12/2022, avente ad oggetto: "Adozione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo – PUAD con finalità turistico-ricreative":

	fascia	n. requisiti
	1 stella marina	requisiti obbligatori minimi
	2 stelle marine	almeno 40 punti oltre i requisiti obbligatori minimi
	3 stelle marine	almeno 80 punti oltre i requisiti obbligatori minimi
	4 stelle marine	almeno 120 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

2. L'attribuzione delle stelle marine è operata dal Comune competente per territorio in base al numero dei requisiti posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella citata sopra descritta Tabella A.



3. Il titolare di uno stabilimento balneare dichiara al Comune competente per territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo conforme alla modulistica regionale.
4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3, procede alla verifica e, con proprio provvedimento, la accoglie o respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.
5. La classificazione ottenuta dallo stabilimento balneare deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi ed esposta in maniera visibile.
6. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata richiesta della Regione, ad una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo possesso dei requisiti.
7. L'adozione di modalità di gestione "Plastic Free" e "Zero Waste" all'interno degli stabilimenti costituisce titolo di premialità ambientale.
8. I requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari, come da Tabella A sopra descritta, si intendono ottenuti senza alcuna realizzazione di nuovi volumi, sia removibili che non removibili.

#### **art. 33. Qualità architettonica e sostenibilità delle strutture balneari**

1. Il PAD, ai fini del perseguimento di uno sviluppo turistico centrato sulla valorizzazione della risorsa mare, garantendo la salvaguardia del paesaggio e la tutela delle spiagge e degli ecosistemi costieri e della biodiversità animale e vegetale di cui alla lett. a), comma 3, art. 1, promuove criteri uniformi per ambiti omogenei che disciplinano le dimensioni dei servizi comuni, delle attrezzature a servizio degli stabilimenti e delle pertinenze delle attività, con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici e a quelli della sostenibilità tenendo conto del risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

#### **art. 34. Montaggio e smontaggio delle strutture**

1. Per il montaggio delle strutture stagionali nonché per la sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni antecedenti l'avvio della stagione balneare, i titolari degli stabilimenti balneari possono adoperare, ove consentito, mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima.
2. La comunicazione dovrà indicare giorni, ditta incaricata e mezzi utilizzati (targa e/o telaio) per le operazioni in questione, corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 444 del 28.12.2000, redatto nelle forme previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 443 del 28 dicembre 2000, nella quale venga dichiarato il possesso della concessione demaniale e che l'installazione delle attrezzature mobili ed accessori dello stabilimento balneare per l'anno in corso avverrà senza alcuna variazione rispetto agli elaborati di progetto allegati al Permesso a Costruire.
3. Nel caso in cui l'esercente l'attività realizzi innovazioni alle strutture di servizio allo stabilimento deve preventivamente richiedere apposito Permesso a Costruire tramite avvio del procedimento unico SUAP e inoltrare domanda di variazione della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 24 del Cod. Nav.
4. Alla ritardata o mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto dagli art. 44 e 45 del Codice della Navigazione, si applica il regime sanzionatorio e di sanatoria previsto dal TUE DPR 380/2001, per gli aspetti edilizi e del Codice della Navigazione e delle altre norme in materia per gli aspetti demaniali.
5. Lo smontaggio delle medesime strutture dovrà avvenire entro 30 giorni dalla chiusura stagionale dell'attività, previa comunicazione per come sopra descritta.



6. Nei periodi indicati di montaggio e smontaggio delle strutture è escluso lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa turistico-ricreativa.

**art. 35. Disciplina dei prezzi**

1. I concessionari comunicano al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo.
2. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
3. Il concessionario pubblica sul proprio sito internet ed espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella, in almeno tre lingue oltre l'italiano, con l'indicazione dei prezzi dei servizi offerti (comprensivi di IVA) conformi all'ultima regolare comunicazione.

**art. 36. Pubblicità dei prezzi e delle ordinanze demaniali marittime**

1. Il concessionario deve esporre in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno tre lingue (compreso l'italiano), con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella dovrà riportare inoltre lo stemma della Regione Campania e richiamare gli estremi di approvazione dell'atto concessorio.
2. È fatto altresì obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento, le ordinanze demaniali che disciplinano l'uso della spiaggia.



## SEZIONE IV - ATTIVITA' DI VIGILANZA

### art. 37. Vigilanza e sanzioni

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza e controllo sulle disposizioni della presente legge e, in particolare, sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti i quali, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusivi, adottano i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione.
3. L'esercizio delle attività, sopra disciplinate, senza aver presentato regolare dichiarazione di classificazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 ad euro 1.000,00.
4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi al Comune, nei termini previsti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00.
5. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 500,00.
6. L'omessa esposizione della tabella prezzi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 300,00 a euro 900,00.
7. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio sulle attività sopra disciplinate.
8. Il Comune svolge l'attività di vigilanza e controllo sulle utilizzazioni delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima di cui al C. di N. e del relativo Regolamento di esecuzione; ha altresì il potere di accertare e sanzionare gli illeciti amministrativi, oltre all'adozione dei provvedimenti di autotutela demaniale e la disciplina sulle funzioni di polizia marittima.
9. L'attività di vigilanza sulla corretta utilizzazione del demanio marittimo compete anche all'Autorità marittima ai sensi dell'art. 30 C. di N. e dell'art. 27 del Regolamento di Esecuzione del C. di N. e a tutte le altre Forze di Polizia. L'art. 13, comma 4, della legge n. 689/1981 attribuisce, infatti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria la facoltà di accertare le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, procedendo, qualora non sia possibile altrimenti acquisire gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente.
10. Se nel corso dello svolgimento dell'attività di controllo venga accertata l'esecuzione di opere non autorizzate o l'utilizzazione delle aree senza titolo o in difformità dalla licenza o dall'atto di concessione, il Comune dovrà adottare i provvedimenti previsti dalla legge, tra cui l'ordinanza di demolizione, ai sensi dell'art. 54 del C. di N., delle opere abusive e di rimessa in pristino entro il termine stabilito a tale scopo e trasmettere altresì, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., contestualmente e senza ritardo, la notizia criminis all'Autorità Giudiziaria.
11. L'ordinanza di demolizione, finalizzata alla repressione degli abusi edilizi realizzati sulle aree demaniali marittime, verrà adottata dal Comune sia ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 380/2001 che dell'art. 54 del C. di N., atteso che la realizzazione da parte dei privati di interventi sul demanio marittimo è soggetta alle norme del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (art. 8 DPR n. 380/2001).
12. Qualora gli illeciti amministrativi siano particolarmente gravi o reiterati, l'amministrazione concedente sospende da uno a sei mesi la concessione o ne dichiara la decadenza.
13. La Regione, con gli organi preposti, potrà effettuare sopralluoghi, controlli ed attività di monitoraggio anche in situ.



**art. 38. Ingiunzioni di sgombero**

1. Quando ricorrano le ipotesi previste dall' articolo 54 del Codice della Navigazione, e salve le incombenze penali degli accertatori, il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo attiva le procedure per il ripristino della situazione precedente all'abuso, assegnando un termine di trenta giorni al contravventore per eseguire spontaneamente. Decorso tale termine si provvede d'ufficio dal Comune, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni.
2. L'atto con il quale si ingiunge lo sgombero, nonché la comunicazione del mancato sgombero, devono essere inviati alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Agropoli, al Servizio Vigilanza Edilizia, alla Polizia Municipale.
3. Nelle ipotesi in cui l'abuso riscontrato sia interno all'area in concessione, si deve procedere sempre preventivamente alla notifica dell'atto accertativo al concessionario, verificando se la fattispecie possa eventualmente trovare soluzione con il rilascio di una concessione in sanatoria, senza aggravii giurisdizionali, ove le opere realizzate siano compatibili con il PCS, e salve le incombenze penali degli accertatori.
4. Ogni qualvolta il concessionario realizzi impianti, manufatti o opere non previsti dal titolo concessorio e ciò risulti verbalizzato a seguito di apposito sopralluogo, l'Amministrazione concedente adotta i provvedimenti in autotutela.
5. L'avvio della procedura deve essere comunicato al soggetto interessato ai sensi della L. 241/90, assegnando un termine per la presentazione di memorie scritte e documenti.
6. In caso di mancata presentazione di memorie e documenti, l'Amministrazione concedente emette apposita ordinanza di sgombero e messa in pristino delle opere abusivamente realizzate assegnando un termine massimo entro il quale il soggetto interessato dovrà ottemperare.
7. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni.
8. Lo sgombero deve avvenire entro un termine di 30 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 1994, n. 765, che si intende, relativamente ai procedimenti di competenza, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

**art. 39. Indennizzi Risarcitori**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 494/1993 gli indennizzi dovuti per tutte le tipologie di utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella dei canoni dovuti, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento
2. Ai sensi del comma 257 dell'art. 1 della L. 296/2006, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, determinati facendo riferimento all'OMI dell'Agenzia del Territorio, prendendo a riferimento gli ultimi valori disponibili, nel parametro ivi indicato per la specifica tipologia, ai sensi della Circolare Agenzia del demanio n. 7162/2007, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Le modalità di richiesta, di liquidazione e di riscossione degli indennizzi risarcitori sono



analoghe a quanto previsto per i canoni demaniali.

#### **art. 40. Tutela penale ed amministrativa del demanio marittimo**

1. La tutela penale del Demanio Marittimo avente ad oggetto l'interesse pubblico all'inviolabilità del bene demaniale, è assicurata dall'art. 1161 CN comma 1 che punisce "chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti" con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad euro 516, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.
2. Il Comune irroga sanzioni pecuniarie per gli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione, da parte del concessionario, di norme concernenti l'utilizzazione del demanio marittimo contenute, tra l'altro, nelle ordinanze balneari. Si tratta, in particolare, di numerose fattispecie penali presenti nel CdN che sono state depenalizzate, sia in forza della legge n. 689/1981 che ha trasformato i reati puniti con la sola pena pecuniaria in illeciti amministrativi, che del D.Lgs. n. 507/1999 (art.104) che ha depenalizzato quasi tutte le contravvenzioni.

#### **art. 41. Violazioni amministrative – Procedimento**

1. Il procedimento per l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative e l'irrogazione delle relative sanzioni è soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1-12 della legge n. 689/1981.  
Esso consta delle seguenti fasi:
  - a. Attività di accertamento, svolta dagli organi addetti al controllo (anche ufficiali ed agenti di p. g. appartenenti alla Polizia Locale o alle altre Forze di Polizia) sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, attraverso l'assunzione di informazioni, ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, di rilievi segnaletici, fotografici e di ogni altra operazione tecnica.
  - b. Contestazione immediata, ove possibile, della violazione accertata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta, indicando la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta 24, entro 60 gg. dalla predetta contestazione o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Qualora più soggetti abbiano concorso alla commissione dell'illecito amministrativo, ciascuno di loro è obbligato al pagamento della sanzione prevista dalla norma violata, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
  - c. Qualora non sia possibile la contestazione immediata, si procederà alla notificazione degli estremi della violazione al trasgressore ed all'obbligato in solido, entro 90 gg. se residenti nel territorio della Repubblica, oppure entro 360 gg. se residenti all'estero, dall'accertamento, indicando la possibilità del pagamento in misura ridotta. Qualora gli atti relativi alla violazione amministrativa siano trasmessi all'autorità competente dall'autorità giudiziaria, i suddetti termini decorrono dalla data di ricezione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto la notificazione della violazione oltre il termine prescritto.
  - d. Il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue l'obbligazione e definisce il procedimento amministrativo finalizzato all'applicazione della sanzione, sicché gli scritti difensivi eventualmente presentati non verranno valutati. Il pagamento in misura ridotta della sanzione per violazioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo, dovrà essere corrisposto tramite versamento c/c intestato al Comune, specificando nella causale il numero e la data del processo verbale e il nome del trasgressore.



- e. È fatto obbligo di presentazione rapporto all'Autorità competente a riceverlo, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni da parte degli agenti o dei funzionari che hanno accertato la violazione, salvo che non sia stato eseguito il pagamento in misura ridotta previsto.
- f. Se l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento della violazione amministrativa, in assenza del pagamento in misura ridotta, il giudice penale è pure competente a decidere della predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per l'illecito amministrativo.
- g. Fase eventuale di contraddittorio, finalizzato all'emissione dell'ordinanza motivata di ingiunzione o di archiviazione. Entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione della violazione, gli interessati potranno far pervenire al Comune, in quanto organo accertatore, scritti difensivi 25 e documenti, chiedendo di essere sentiti. La presentazione delle memorie difensive non sospende il termine previsto per il pagamento della sanzione. Dopo aver acquisito ed esaminato gli scritti difensivi e le memorie degli interessati, il Comune, relativamente agli illeciti amministrativi connessi all'esercizio di attività turistico- ricreative su aree demaniali marittime commessi dal 28.12.2007 in poi) deve, qualora ritenga fondato l'accertamento, determinare la somma dovuta ed ingiungerne il pagamento, insieme con le spese, al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido; viceversa, se le memorie difensive saranno considerate fondate, si emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Il pagamento è effettuato al Comune entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero).
- h. Opposizione eventuale all'ordinanza-ingiunzione di pagamento, che può essere fatta dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi seguire il rito del lavoro. Il ricorso in opposizione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 gg. dalla notificazione del provvedimento, se il ricorrente risiede nel territorio della Repubblica, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale (art. 6 comma 6 D.Lgs. n. 150/2011). Può essere chiesta, altresì, per gravi e circostanziate ragioni la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo impugnato (ordinanza ingiunzione); sull'istanza "cautelare" il Giudice di Pace deciderà con ordinanza motivata non impugnabile (art. 5 D.Lgs. n. 150/2011).
- i. Esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 da parte dell'autorità che ha notificato l'ordinanza-ingiunzione, qualora sia decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e non sia stato proposto ricorso in opposizione al Giudice di Pace competente per territorio.

#### **art. 42. Norme di Polizia demaniale**

1. L'art. 27 del Regolamento di Esecuzione del CdN impone al concessionario il rispetto delle Norme di polizia demaniale e l'osservanza delle prescrizioni formulate dai competenti uffici relativamente ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.
2. Il concessionario è obbligato (art. 28 Regolamento di Esecuzione del CdN) a consentire l'accesso al personale civile e militare dell'amministrazione marittima, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio, nonché ad esibire il titolo concessorio ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti della forza pubblica (art. 33 Regolamento di Esecuzione del CdN).
3. Il Comune adotta, le ordinanze balneari che disciplinano la corretta utilizzazione delle aree demaniali marittime, per quanto concerne la balneazione e le attività turistico-ricreative, prevedendo ad es.:
  - a. il divieto di occupare la fascia di 5 metri lineari dalla battigia, utilizzabile soltanto per il libero



transito e per ragioni di sicurezza;

- b.** il divieto di campeggiare o effettuare insediamenti anche occasionali con tende e/o strutture;
  - c.** il divieto di transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia, al soccorso ed alla mobilità dei portatori di handicap;
  - d.** il divieto di esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni, dei permessi, degli atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge;
  - e.** l'individuazione di spiagge accessibili ai cani;
  - f.** orari di apertura e chiusura degli stabilimenti balneari;
- 4.** I profili inerenti invece la sicurezza della balneazione, della navigazione marittima e da diporto sono disciplinati dalle Capitanerie di porto con proprie ordinanze che regolamentano, ad es. l'organizzazione del servizio di salvataggio, etc.

#### **art. 43. Rinvii**

- 1.** Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché alle specifiche leggi statali e regionali in materia.
- 2.** Il presente Regolamento potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in relazione a nuove esigenze e necessità che emergeranno dalla sperimentazione del servizio di cui trattasi.

#### **art. 44. Destagionalizzazione**

- 1.** La durata della stagione turistica e quella balneare sono determinate dalle disposizioni vigenti ed in assenza di una disciplina statale o regionale di riferimento, dalle disposizioni del Regolamento di gestione del Demanio marittimo o da altri strumenti normativi generali del Comune di Agropoli.
- 2.** Allo scopo di contribuire alla destagionalizzazione dell'offerta turistica, è consentito utilizzare le strutture degli stabilimenti balneari e delle aree attrezzate servizi, per usi elioterapici, per attività sportiva sulla spiaggia, come beach tennis, beach volley ed altre similari, al di fuori della stagione balneare.
- 3.** L'esercizio di tali attività, al fuori del periodo balneare, è comunque subordinato all'adeguamento delle finalità della relativa concessione ed al rispetto delle normative urbanistico edilizie per il mantenimento delle strutture e delle eventuali sistemazioni necessarie al loro svolgimento oltre che al possesso dei titoli abilitativi previsti dalle singole normative di settore.

#### **art.45. Uso delle spiagge**

Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune di Agropoli, durante tutto l'anno è vietato:

- a.** Campeggiare e pernottare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
- b.** Transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni e per quelli eventualmente autorizzati dalla autorità comunale e finalizzati alla gestione dello stabilimento balneare; effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;



- c. Depositare, distendere e tingeggiare reti da pesca o simili al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
- d. Accendere fuochi, gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere.
- e. In tutti gli ambiti l'accesso degli animali di affezione è consentito durante la stagione balneare secondo il Regolamento Regionale del 02/02/2021, n.1 art 4, mentre è sempre consentito l'accesso per i cani guida che quelli da soccorso che durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta delle deiezioni che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio, fatto salvo il lotto indicato nella zonizzazione riguardante la possibilità di frequentazione di cani o altri animali con relativo accompagnatore.

In tutti gli ambiti, durante la stagione balneare è vietato:

- a. Praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocimento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente. Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermo restando le autorizzazioni, i nullatenenti e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;
- b. Tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
- c. Tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori delle aree indicate e dei casi e delle aree indicati dall'autorità marittima competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- d. Effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge, durante la stagione balneare, con mezzi meccanici dalle ore 9,30 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti, salvo condizioni metereologiche avverse in conseguenza delle quali lo stabilimento risulti scarsamente frequentato;
- e. Esercitare commercio in forma itinerante, effettuare pubblicità promozionale, sia sulle spiagge che nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti, senza la prescritta autorizzazione comunale. Rimane vietata, in forma assoluta, la pubblicità svolta con lancio di volantini o quant'altro a mezzo aerei;
- f. Lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
- g. Spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- h. Tuffarsi da luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
- i. Dalla chiusura dello stabilimento e sino alle ore 6 antimeridiane, utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni.

#### **art. 46. Norme finali**

1. Per gli aspetti non disciplinati dal PUAD si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle normative vigenti in materia.



## Allegato A

TABELLA A

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari		Punteggi
1	Posti all'ombra	
1.1	Superficie destinata a verde e/o aree comuni	
1.1.1	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione non inferiore al 5 %	obbligatorio
1.1.2	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione maggiore del 5% e fino al 20%	1
1.1.3	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione maggiore del 20%	2
1.2	Distanza tra punti ombra	
1.2.1	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di almeno 3 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 2,5 metri lineari su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme	obbligatorio
1.2.2	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di oltre 3 metri lineari e fino a 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 3 metri lineari e fino a 3,5 metri su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme	2
1.2.3	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di oltre 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di oltre 3,5 metri lineari su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme	3
1.3	Dotazione dei punti ombra	
1.3.1	Ombrellone o equivalente	obbligatorio
1.3.2	Sedie a sdraio, lettini o equivalenti	2
1.3.3	Tavolini e altri accessori	3
2.	Servizi di pulizia	
2.1.	Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.1.1	Pulizia dell'area in concessione e delle installazioni igienico-sanitarie	
2.1.1.1	Una volta al giorno	obbligatorio
2.1.1.2	Due o più volte al giorno	2
2.2	Raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia recipienti	
2.2.1	Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di un recipiente e pulizia giornaliera	obbligatorio
Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari		Punteggi
2.2.2	Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di più di un recipiente e pulizia giornaliera	2



2.2.3	Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di una postazione per la raccolta differenziata	obbligatorio
2.2.4	Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di più di una postazione per la raccolta differenziata	2
2.2.5	Adozione di politiche di gestione "Plastic Free" o "Zero Waste"	5
<b>3.</b>	<b>Impianti - servizi e attrezzature</b>	
3.1.	Impianto elettrico	1
3.1.1	Punto ricarica cellulari e dispositivi elettronici	2
3.1.2	Illuminazione turtle friendly	5
3.2	Impianto di illuminazione	2
3.3	Impianto idrico di acqua potabile	obbligatorio
3.4	Impianto igienico-sanitario	obbligatorio
3.5	Servizio di sorveglianza e salvataggio dei bagnanti in mare e negli impianti natatori assicurato per l'orario di apertura dello stabilimento con numero minimo di addetti prescritto dalle normative	obbligatorio
3.5.1	Numero addetti qualificati ai sensi della normativa vigente	
3.5.1.1	1 addetto in più rispetto al minimo obbligatorio	1
3.5.1.2	Più di 1 addetto rispetto al minimo obbligatorio	2
3.6.	Dotazioni per il servizio di pronto soccorso	
3.6.1	Cassetta di pronto soccorso attrezzata secondo norme vigenti	obbligatorio
3.6.2	Servizio di infermeria con personale addetto in possesso di attestato del corso di primo soccorso	3
3.6.3	Defibrillatore DAE	4
3.7.	Installazioni igienico sanitarie di uso comune	
3.7.1	Servizi igienici dotati di W.C. e lavabo	
3.7.1.1	Almeno 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra	obbligatorio
3.7.1.2	Oltre 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra	3
3.7.2	Docce di acqua dolce	
3.7.2.1	Almeno 1 doccia calda e fredda ogni 50 punti ombra	obbligatorio
3.7.2.2	Almeno 1 doccia calda e fredda ogni 40 punti ombra	1
3.7.3	Lavapiedi di acqua dolce	
3.7.3.1	Almeno 1 lavapiedi ogni 60 punti ombra	1
	<b>Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari</b>	<b>Punteggi</b>
3.7.3.2	Almeno 1 lavapiedi ogni 40 punti ombra	2
3.8.	Locali cambio indumenti	
3.8.1	Almeno 1 spogliatoio ogni 50 punti ombra	obbligatorio
3.8.1.2	Almeno 1 spogliatoio ogni 40 punti ombra	2
3.8.2	Cabine ad uso personale	
3.8.2.1	Almeno 1 cabina ogni 30 punti ombra	1
3.8.2.2	Più di 1 cabina ogni 30 punti ombra	2



3.8.3	Locale con fasciatoio per bambini	2
3.9	Accoglienza	
3.9.1	Esposizione tabella con regolamento interno stabilimento balneare, numeri di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia, guardia costiera)	obbligatorio
3.9.2	Pubblicazione giornaliera delle informazioni metereologiche locali e della qualità delle acque di balneazione antistanti lo stabilimento	3
3.9.3	Servizio di ricevimento - punto reception	
3.9.3.1	Assicurato 6 ore rispetto ad orario di apertura	1
3.9.3.2	Assicurato per tutto l'orario di apertura	2
3.9.3.3	Assicurato da personale plurilingue	3
3.9.3.4	Assicurato da personale che si avvale di documentazione turistica o supporti informatici al servizio delle esigenze turistiche degli ospiti	4
3.9.4	Accesso consentito ad animali di compagnia	5
3.10	Servizio custodia valori	2
3.10.1	Servizio di guardiania diurno e notturno	2
3.11	Servizi attività ludiche	
3.11.1	Area giochi per bambini	2
3.11.2	Servizio animazione per bambini	3
3.11.3	Custodia giochi da spiaggia e gonfiaggio	2
3.12	Servizi per persone con ridotte capacità motorie	
3.12.1	Visitabilità per persone con ridotta capacità motoria	5
3.12.2	Accessibilità allo stabilimento e al lido a persone con ridotta capacità motoria (comma 1 art. 23 Legge 5 febbraio 1992, n. 104)	7
3.12.3	Presenza di una sedia JOB per persone con ridotta capacità motoria	8
3.12.4	Creazione di percorsi in braille	8
3.13	Servizio rete internet wireless gratuito	
3.13.1	Nella zona di ingresso e accoglienza	2
<b>Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari</b>		<b>Punteggi</b>
3.13.2	Presso tutti i punti d'ombra	3
3.14	Bar e ristorante	
3.14.1	Punto ristoro	1
3.14.2	Bar/tavola calda	3
3.14.3	Ristorante	5
3.15	Parcheggio auto e campi boa	
3.15.1	Parcheggio privato a servizio dello stabilimento balneare con un numero di posti auto inferiori al 30 per cento del numero di punti ombra oppure disponibilità di campi boa in specchi acquei	4



3.15.2	Parcheeggio privato a servizio dello stabilimento balneare con un numero di posti auto pari o superiori al 30 per cento del numero di punti ombra oppure disponibilità di campi boa in specchi acquei	5
3.15.3	Parcheeggio a servizio dello stabilimento balneare (1)	3
3.15.4	Parcheeggio a servizio dello stabilimento balneare per persone con ridotta capacità motoria	4
3.15.5	Personale addetto alla custodia e al posteggio	3
3.16	Delimitazioni con pali e cime	
3.16.1	Per almeno il 50% dello stabilimento	1
3.16.2	Per l'intero stabilimento (tre lati)	2
3.17.	Attrezzature/servizi alla persona	
3.17.1	Shop/edicola	2
3.17.2	Servizio diving con guida/istruttore	3
3.17.3	Noleggio canoe o pattini	2
3.17.4	Noleggio barche o natanti	2
3.17.5	Possibilità di effettuare sport acquatici (surf, windsurf, sci d'acqua, etc.)	3
3.17.6	Piscina	5
3.17.7	Palestra	5
3.17.8	Centro benessere - Spa	6
3.17.9	Noleggio/fornitura teli da spiaggia	3
3.17.10	Zone specifiche destinate a sport di terra	2
3.17.11	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	2
3.17.12	Servizio dog parking	4
3.17.13	Sportello ATM (bancomat) (1)	2
3.17.14	Servizio gratuito di collegamento via mare o via terra per raggiungere lo stabilimento balneare	4
3.17.15	Servizio di informazione sulla cultura e la tradizione del territorio	4
<b>Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari</b>		<b>Punteggi</b>
3.18	Utilizzo pannelli solari per la produzione di energia	4
3.19	Utilizzo di strumenti per la depurazione di acque reflue e riutilizzo acque non potabili.	
		204

Per la classificazione si deve rispettare il possesso dei seguenti requisiti e punteggi:

per 1 stella marina: i requisiti obbligatori minimi

per 2 stelle marine: almeno 40 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

per 3 stelle marine: almeno 80 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

per 4 stelle marine: almeno 120 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

NOTE (1) I suddetti servizi si considerano in essere seppur erogati, anche da soggetti terzi, entro una distanza massima di mt. 200 dallo stabilimento



**Allegato B**

Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerente all'uso del demanio marittimo.

<b>Allegato B1. Rilascio di concessione demaniale marittima</b>	
<b>1</b>	Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet <a href="http://www.infrastrutturetrasporti.it">www.infrastrutturetrasporti.it</a> ), con allegato documento di identità e comprensivo di stralcio, cartografico S.I.D. su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G. U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet.
<b>2</b>	Ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato con: - bollettino postale sul c/c postale IBAN: IT94B0760115200000018945840 – Servizio Tesoreria Comune di Agropoli; - bonifico bancario utilizzando l'IBAN: IT53F0706676020000000402995 – BCC Magna Grecia; specificando nella causale "spese di istruttoria - gestione demanio marittimo".
<b>3</b>	Relazione tecnico - illustrativa - asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in 4 copie, che ponga particolare attenzione alle caratteristiche di precarietà (materiali e tecnologie impiegate), e rimovibilità con chiara indicazione dei modi e dei tempi della rimozione dell'opera, contenente altresì l'individuazione, descrizione e quantità delle superfici libere ed occupate nonché la specificazione delle attività che si intendono esercitare ed indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.
<b>4</b>	Rilievo topografico georeferenziato dell'area oggetto di concessione demaniale.
<b>5</b>	Elaborati grafici in n. 4 copie asseverati da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
	a) stralcio catastale in scala 1:1000;
	b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
	c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
	d) piante in scala 1:100, riportando in maniera inequivocabile e distinta le superfici in metri quadrati e metri lineari e con l'individuazione e descrizione analitica di tutti gli oggetti demaniali facenti parte della richiesta di concessione, siano essi di facile o difficile rimozione, impianti, cavidotti, gazebi, aree attrezzate libere o coperte, con precisa indicazione delle destinazioni d'uso e delle attività da svolgere;
	e) prospetti e sezioni estesi a tutta l'ampiezza dell'arenile in scala 1:200 – 1:100;
	f) planimetria con sistemazione del verde ed indicazione delle essenze 1:200;
	g) schemi degli impianti
<b>6</b>	File georeferenziato in formato dwg degli oggetti da richiedere in concessione.
<b>7</b>	Documentazione fotografica dei luoghi.
<b>8</b>	Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
<b>9</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente;
<b>10</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicano l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge;
<b>11</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;



<b>12</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;
<b>13</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria;
<b>14</b>	Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy;
<b>15</b>	Calcoli statici: redatti secondo le normative vigenti;
	Le suddette dichiarazioni devono essere riferite:
	a per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
	c per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
	d per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
	e per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
	Atto costitutivo e statuto dell'associazione ed affiliazione e/o aggregazione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento nel caso di associazioni sportive; ovvero certificato della CCIAA nel caso di attività produttive legate alla marineria e pescatori professionisti.
<b>16</b>	Ulteriore documentazione richiesta nel bando
<b>17</b>	Nel caso di domanda il singolo gavittello, i quadri tecnici del citato modello D1 dovranno essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "Guida alla compilazione del modello D1 – Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione"



**Allegato B2. VARIAZIONE DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

<b>1</b>	Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte redatto con applicativo Do.Ri disponibile sul SID – Portale del Mare ( <a href="http://www.sid.gov.it">www.sid.gov.it</a> ) , secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il suddetto sito internet)
<b>2</b>	Mod. D1, se non è stato mai presentato, compilato e sottoscritto in ogni sua parte redatto con applicativo Do.Ri disponibile sul SID – Portale del Mare ( <a href="http://www.sid.gov.it">www.sid.gov.it</a> ) ,con allegato documento di identità e comprensivo di stralcio, cartografico S.I.D. su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d. m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 ( suppl. ord. n. 68 alla G. U. n. 89 del 16/04/04 ), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet.
<b>3</b>	Documentazione tecnica come all'allegato B1 punti 3, 4, 5, 6 (per variazioni oggettive alla CdM)



<b>Allegato B3. SUBINGRESSO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA</b>	
	<b>da parte del Subentrante</b>
<b>1</b>	Modello di domanda D4 compilato e sottoscritto in ogni sua parte redatto con applicativo Do.Ri disponibile sul SID – Portale del Mare ( <a href="http://www.sid.gov.it">www.sid.gov.it</a> ) , secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il suddetto sito internet, con firme autenticate e/o con allegate copia dei documenti di identità,
<b>2</b>	copia del titolo giuridico che giustifica il subingresso (cessione ramo d'azienda, modifica societaria, ecc.) o, in caso di subingresso mortis causa, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
<b>3</b>	Copia del documento di identità.
<b>4</b>	Ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato con: - bollettino postale sul c/c postale IBAN: IT94B0760115200000018945840 – Servizio Tesoreria Comune di Agropoli; - bonifico bancario utilizzando l'IBAN: IT53F0706676020000000402995 – BCC Magna Grecia; specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo".
<b>5</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente.
<b>6</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge.
<b>7</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
<b>8</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale.
<b>9</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria.
<b>10</b>	Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.
	Le suddette dichiarazioni devono essere riferite:
	a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
	b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
	c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
	d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
	atto costitutivo e statuto dell'associazione ed affiliazione e/o aggregazione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento nel caso di nel caso di associazioni sportive; ovvero certificato della CCIAA nel caso di attività produttive legate alla marineria pescatori professionisti.
	<b>da parte del Concedente</b>



<b>1</b>	Quadro DC del modello di domanda D4 compilato e sottoscritto in ogni sua parte redatto con applicativo Do.Ri disponibile sul SID – Portale del Mare ( <a href="http://www.sid.gov.it">www.sid.gov.it</a> ) , secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il suddetto sito internet, con firme autenticate e/o con allegate copia dei documenti di identità, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata (escluso subingresso mortis causa)
<b>2</b>	Copia del documento di identità.
<b>3</b>	In caso di società- atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.



<b>Allegato B4. – AFFIDAMENTO A TERZI - AUTORIZZAZIONE EX ART. 45bis del cod. nav.</b>	
<b>1</b>	Modello di domanda D6 (Decreto MIT 05.06.2009, n. 15/09, Class. A.2.16), sottoscritto dal concessionario e dall'affidatario con firme autenticate e/o con allegate copia dei documenti di identità.
<b>2</b>	In caso di una società, atti societari in originale o autenticati da cui risulti la volontà di prendere in affidamento l'attività.
<b>3</b>	Contratto di affitto d'azienda.
<b>4</b>	Ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato con: - bollettino postale sul c/c postale IBAN: IT94B0760115200000018945840 – Servizio Tesoreria Comune di Agropoli; - bonifico bancario utilizzando l'IBAN: IT53F0706676020000000402995 – BCC Magna Grecia; specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo".
<b>5</b>	Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi;
<b>6</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, contenente attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altra situazione equipollente.
<b>7</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificato del casellario giudiziale da cui risulti di non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti che implicino l'interdizione temporanea e perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o arte, per delitti contro la fede pubblica o che importino una pena restrittiva della libertà personale, ovvero che è intervenuta riabilitazione ai sensi di legge.
<b>8</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
<b>9</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale.
<b>10</b>	Dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale contenente attestazione di assenza di procedure fallimentari e nulla osta ai fini della lotta contro la delinquenza organizzata resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria.
<b>11</b>	Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy.
	Le suddette dichiarazioni devono essere riferite:
a	a per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
b	b per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate.
c	c per le società in nome collettivo, a tutti i soci.
d	d per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.



<b>Allegato B5. AUTORIZZAZIONE TEMPORANEE</b>	
<b>1</b>	Modello domanda D1, redatto con l'applicativo Do.Ri disponibile nel SID-Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti ( <a href="http://www.sid.mit.gov.it">www.sid.mit.gov.it</a> ), in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, sul quale risulta indicata l'area oggetto dell'istanza e sul quale sia apposta dal richiedente la propria firma in calce, secondo quanto previsto dalla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n. 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n. 68); ove l'autorizzazione richiesta riguardi l'uso di specchi acquei, l'indicazione delle relative coordinate di individuazione.
<b>2</b>	Relazione sul tipo di attività / manifestazione che verrà svolta nell'area demaniale. Ove – per le autorizzazioni oltre i sette giorni - l'uso per cui è richiesta l'area demaniale preveda la realizzazione di strutture (gazebo, tensostrutture, palchi e similari), il richiedente dovrà, altresì allegare copia dell'autorizzazione del Capo della competente Circostrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 374/90;
<b>3</b>	Ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato con: - bollettino postale sul c/c postale IBAN: IT94B0760115200000018945840 – Servizio Tesoreria Comune di Agropoli; - bonifico bancario utilizzando l'IBAN: IT53F0706676020000000402995 – BCC Magna Grecia; specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo"



**Allegato C**

## Definizione delle strutture

tipologia	DEFINIZIONE	
A	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto	Difficile rimozione
B	Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato	Difficile rimozione
C	Strutture prefabbricate su piattaforma in cemento armato (pannelli prefabbricati attività annuali) incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento	Facile rimozione
D	Strutture prefabbricate appoggiate al suolo interrati	Facile rimozione
E	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie A e B	Difficile rimozione
F	Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie C e D	Facile rimozione
G	Opere, impianti e manufatti totalmente interrati /immersi	Facile rimozione

